

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

626^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-26

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 27-37

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 39-49

INDICE

| | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| <i>RESOCONTO SOMMARIO</i> | | | |
| <i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> | | | |
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 1 | | |
| INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI | | | |
| Svolgimento: | | | |
| RIGHETTI (<i>Misto-AP-Udeur</i>) | 2, 5 | | Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sulla valutazione delle prestazioni svolte nelle scuole di montagna |
| ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> | 4 | | <i>Pag. 31</i> |
| ACCIARINI (<i>DS-U</i>) | 5, 17, 23 | | Interrogazione sulla composizione delle cattedre scolastiche |
| APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> | 7, 12, 13 e <i>passim</i> | | 32 |
| SOLIANI (<i>Mar-DL-U</i>) | 9, 10 | | Interrogazione sul reclutamento dei dirigenti scolastici |
| MANZIONE (<i>Mar-DL-U</i>) | 11, 12, 14 e <i>passim</i> | | 33 |
| | | | Interrogazioni sulla normativa in materia di adozione dei libri di testo |
| | | | 35 |
| ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004 | 25 | | <i>ALLEGATO B</i> |
| | | | DISEGNI DI LEGGE |
| <i>ALLEGATO A</i> | | | Trasmissione dalla Camera dei deputati |
| INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI | | | 39 |
| Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sulle dimissioni operate dal fondo di previdenza della Banca di Roma | 27 | | Annunzio di presentazione |
| Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sull'obbligo scolastico | 29 | | 39 |
| | | | GOVERNO |
| | | | Richieste di parere per nomine in enti pubblici |
| | | | 39 |
| | | | CORTE DEI CONTI |
| | | | Trasmissione di documentazione |
| | | | 40 |
| | | | PETIZIONI |
| | | | Annunzio |
| | | | 40 |
| | | | INTERROGAZIONI |
| | | | Annunzio |
| | | | 25 |
| | | | Interrogazioni |
| | | | 42 |
| | | | Da svolgere in Commissione |
| | | | 49 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l'interpellanza 2-00574, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sulle dismissioni operate dal fondo di previdenza della Banca di Roma.

RIGHETTI (*Misto-AP-Udeur*). L'interpellanza evidenzia le modalità di vendita del patrimonio immobiliare del Fondo di previdenza della Banca di Roma, vessatorie nei confronti dei conduttori degli immobili, prevalentemente anziani e monoreddito, cui è stato negato il diritto di prelazione ed il rinnovo dei contratti di locazione in scadenza, nonché l'anomala scelta di utilizzare i proventi per l'acquisto di terreni e di immobili di difficile commercializzazione. In particolare l'acquisto di un immobile di proprietà di Capitalia, alla stessa poi concesso in locazione ad un canone rivalutabile solo dopo 16 anni, configurano un evidente conflitto di interessi da parte degli amministratori del Fondo, il cui consiglio di amministrazione è composto in maggioranza da soggetti nominati direttamente dalla Banca di Roma, che fa parte del Gruppo Capitalia. Tali scelte determinano inoltre incertezze sulla liquidazione delle pensioni maturate, per cui si chiede di poter garantire il rinnovo dei contratti di locazione da parte di conduttori ed una più efficace vigilanza della COVIP sulle modalità di gestione del Fondo.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Fondo di previdenza della Banca di Roma dal luglio del 1999 è soggetto alla vigilanza della COVIP, che successivamente all'acquisto dell'immobile cui fa riferimento l'interpellanza ha disposto un'attività di vigilanza generale sul Fondo, di cui ha informato il Ministero del lavoro; l'attività si è concretata in un articolato intervento nei confronti del Fondo stesso, di cui è stata richiesta una sana e prudente gestione. Inoltre, mentre il diritto di prelazione in tali casi non è riconosciuto legislativamente, per un'adeguata informazione sulla possibilità di acquisto degli immobili liberi o inopinati rinvia al sito *internet* dello stesso Fondo.

RIGHETTI (*Misto-AP-Udeur*). Si compiace per l'indagine avviata dalla COVIP sull'attività del Fondo e sottolinea che l'interpellanza è motivata dalla volontà di tutelare gli inquilini meno abbienti e di evitare comportamenti non trasparenti da parte degli enti previdenziali attraverso un efficiente controllo sulle modalità di gestione.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00578, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sull'obbligo scolastico.

ACCIARINI (*DS-U*). Il ministro Moratti ha recentemente annunciato in televisione l'approvazione di uno schema di decreto legislativo che sostituisce il disposto costituzionale di obbligo di istruzione con il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e lo innalza a 18 anni. Tale annuncio tuttavia stride con la normativa vigente, in base alla quale l'obbligo termina con il completamento della scuola media e determina incertezze nelle famiglie ed in coloro che sono preposti a vigilare sul rispetto di tale disposizione, in particolare i sindaci ed i dirigenti scolastici. La materia dell'obbligo scolastico è troppo seria per essere trattata mediante spot televisivi: il Governo dovrebbe dare certezza ai cittadini italiani, che hanno il diritto di sapere a quale età cessa l'obbligo scolastico, e non dovrebbe porre sullo stesso piano la normativa vigente ed uno schema di decreto legislativo ancora in fase di attuazione.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il concetto di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione è previsto dal disegno di legge n. 53 del 2003 recante delega per la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione; nel corso dell'esame di quel provvedimento il Governo ha chiarito che tale concetto sostituisce quello di obbligo scolastico e che uno degli obiettivi prioritari del sistema è il suo prolungamento per almeno 12 anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica. Lo schema di decreto legislativo recentemente approvato in via preliminare dal Governo, che prevede la graduale attuazione del diritto-dovere, è quindi attuativo delle disposizioni della legge delega, disciplinando il diritto all'istruzione e alla formazione ed il correlativo dovere di realizzare

il pieno successo formativo. Tale schema di decreto, inoltre, richiama espressamente l'articolo 34 della Costituzione ed è pertanto infondata l'affermazione secondo cui modificherebbe il dettato costituzionale, ma si limita a ridefinire l'obbligo scolastico come diritto e come dovere. Infine, l'anagrafe nazionale degli studenti di cui lo schema di decreto prevede l'istituzione, consentirà di evidenziare gli eventuali abbandoni e di assistere gli alunni e le famiglie al rientro nel sistema e al raggiungimento del pieno successo formativo.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Si dichiara insoddisfatta per la risposta del Governo, che ha un carattere eccessivamente burocratico, laddove la questione dell'obbligo scolastico ha notevoli risvolti culturali e sociali. Oltre tutto, viene indicato solo genericamente il soggetto pubblico cui è imputata la responsabilità di assicurare il diritto-dovere allo studio e viene confermato il doppio e alternativo canale dell'istruzione e della formazione professionale, mentre anche per quest'ultimo occorre accentuare l'aspetto culturale.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00584, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sulla valutazione delle prestazioni svolte nelle scuole di montagna.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Propone alla rappresentante del Governo di svolgere un'analisi del delicato problema dei precari scolastici e di indicare una possibile soluzione, per evitare ulteriori ricorsi al TAR del Lazio e consentire un ordinato avvio del prossimo anno scolastico. Oltre a prevedere risorse finanziarie inconsistenti, che purtroppo vanificheranno il piano pluriennale di immissione in ruolo, il decreto-legge n. 97 del 2004 ai fini della composizione della graduatoria stabilisce il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nei Comuni di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari, con una ingiusta penalizzazione retroattiva di scelte diverse operate in passato dai docenti precari più anziani.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Per rispondere agli ordini del giorno di Camera e Senato sul riequilibrio delle graduatorie permanenti del personale docente, era stato emanato un provvedimento che poi è stato annullato in sede giudiziaria amministrativa. Per ragioni di urgenza e per consentire quindi il regolare avvio del corrente anno scolastico, è stato allora emanato il citato decreto-legge che solo per effetto di un emendamento presentato in sede parlamentare e approvato con il parere contrario del Governo ha esteso a tutte le scuole i benefici inizialmente riguardanti solo i docenti delle scuole elementari di montagna. Condividendo la valutazione negativa di tale disposizione, annuncia che il Governo si farà carico di un'iniziativa legislativa, non potendo la questione essere risolta a livello amministrativo.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Nonostante l'offerta di una corresponsabilità da parte dell'opposizione, ancora una volta il Governo non è riuscito a

proporre una soluzione, trincerandosi dietro un'errata ricostruzione del dibattito parlamentare e dimenticando che nei due rami del Parlamento dispone di un'ampia maggioranza, che ad esempio ha approvato le leggi a tutela degli interessi del Presidente del Consiglio. Come risulta dagli atti parlamentari, sul richiamato emendamento proposto dal senatore Asciutti l'opposizione ha votato in senso contrario in prima lettura e successivamente si è astenuta solo per non ostacolare la conversione del decreto-legge, ormai divenuto lo strumento ordinario dell'iniziativa legislativa del Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01082 sulla composizione delle cattedre scolastiche.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. L'articolo 35 della legge finanziaria 2003 ha esteso a tutti gli ordini di scuola dell'istruzione secondaria una disposizione da tempo in vigore negli istituti di istruzione professionale in materia di formazione delle cattedre, da effettuarsi mediante l'aggregazione di ore fino alla concorrenza delle 18 settimanali, mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre e salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina. Nell'ambito di questa indicazione, applicata solo nei limiti in cui non ha determinato situazioni di soprannumerarietà, è lasciata libertà alle istituzioni scolastiche di adottare tutte le possibili soluzioni organizzative, favorendo la flessibilità nell'articolazione dell'insegnamento. La norma è stata confermata per l'anno scolastico 2004-2005 e troverà attuazione con la prudente gradualità che ne ha finora caratterizzato l'applicazione.

ACCIARINI (*DS-U*). Si dichiara insoddisfatta non solo per il ritardo con cui giunge la risposta all'interrogazione presentata un anno fa in relazione alla situazione di grave incertezza e difficoltà della scuola, ma anche per la conferma dell'impostazione con cui il Governo affronta il problema della composizione delle cattedre. Al fine di evitare situazioni di soprannumerarietà e per conseguire modestissimi risultati economici, infatti, si incide negativamente sul tempo dedicato dall'insegnante alla scuola rispetto al tempo di cattedra, che ha rappresentato uno dei fattori maggiormente in grado di valorizzare l'autonomia della scuola. Spingere verso l'accorpamento dell'orario, sia pure con elementi di gradualità, produce danni sul piano didattico e culturale.

PRESIDENTE. Passa all'interrogazione 3-01191 sul reclutamento dei dirigenti scolastici.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Richiamate le norme che disciplinano il reclutamento dei dirigenti scolastici, ricorda che il 25 giugno scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato l'autorizzazione all'indizione del concorso ordinario per 1.500

unità. Il concorso si svolgerà a livello regionale e si articolerà in quattro fasi: selezione per titoli, concorso di ammissione, periodo di formazione ed esame finale. Assicura infine che la circolare n. 49 del 2003 non contiene alcuna indicazione che possa far pensare al conferimento di incarichi di dirigenza scolastica a personale estraneo alla scuola, in quanto essa ha soltanto inteso richiamare l'attenzione degli uffici scolastici regionali sulla natura non più contrattuale ma provvedimentale degli incarichi stessi.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Sottolinea il gravissimo ritardo con il quale si è giunti alla indizione del concorso ordinario, a testimonianza della scarsa volontà del Governo di investire sulla dirigenza e, probabilmente, dell'intenzione di procedere ad un futuro ridimensionamento dei posti. Appare invece evidente che, nonostante il concorso ordinario, rimarranno scoperte molte dirigenze scolastiche: da tale punto di vista, prende atto del chiarimento del Sottosegretario sull'attribuzione di incarichi a personale estraneo alla scuola, ma ricorda che il relatore sul disegno di legge n. 2978, di conversione in legge del decreto-legge n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, ha confermato tale ipotesi.

PRESIDENTE. Passa infine alle interrogazioni 3-01614 e 3-01636 sulla normativa in materia di adozione dei libri di testo.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Secondo la normativa vigente, il Ministero ha il compito di intervenire con apposite circolari sul tema dell'adozione dei libri di testo fornendo atti di indirizzo alle scuole, nel rispetto della sfera di autonomia delle stesse, che tuttavia deve articolarsi in un quadro di riferimento unitario al fine del perseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Sorprende pertanto che parlamentari sollecitino la disapplicazione di precise disposizioni di legge, dal momento che la circolare n. 38 nel marzo scorso era tesa a segnalare alle istituzioni scolastiche l'esistenza di prodotti editoriali di contenuto e caratteristiche tecniche coerenti al nuovo piano ordinamentale che interessa la scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado. Il Ministero rimane consapevole che l'adozione dei libri di testo è una delle fondamentali espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica e nella circolare in questione non ha alterato la collegialità della scelta dei testi, suggerendo semmai il coinvolgimento delle famiglie e degli alunni. Per quanto riguarda le istruzioni impartite dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, si è trattato dell'acquisizione di elementi per fornire un'informazione corretta agli organi stampa e prevenire disagi all'utenza del servizio scolastico.

ACCIARINI (*DS-U*). Sorprende, invece, che il Governo non rispetti la legge n. 53 del 2003 e non emani i programmi scolastici utilizzando, come previsto, i regolamenti, ma uno strumento rigido quale il decreto legislativo pur non avendo ancora fatto chiarezza sui loro contenuti, come

dimostrato dalla censura, successivamente ritirata, sull'evoluzionismo. Per quanto riguarda la direttiva piemontese sui controlli nei confronti delle scuole degli insegnanti che non avessero ottemperato le disposizioni del decreto legislativo in questione, occorre riaffermare che, quando i collegi dei docenti, di fronte all'inadeguatezza ed all'incertezza sui contenuti dei programmi, adottano, nell'ambito dell'autonomia didattica, percorsi e libri di testo, i controlli amministrativi di natura poliziesca violano l'articolo 33 della Costituzione sulla libertà dell'insegnamento.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni è pertanto esaurito. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 6 luglio.

La seduta termina alle ore 17,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,03*).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Corsi, D'Ali', Delogu, Florino, Mantica, Pellicini, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavallaro, Collino, Manfredi, Peruzzotti, Stiffoni e Zorzoli, per attività della 4^a Commissione permanente; Brunale, Cambursano, Eufemi, Labellarte e Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Zanoletti, per attività della 11^a Commissione permanente; Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente; Greco, per attività della 14^a Commissione permanente; Bianconi, Boldi, Carella, Longhi, Ognibene, Salzano e Sanzarello, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Battaglia Giovanni, Bobbio, Centaro e Zancan, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Gubert, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Forcieri e Marino, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interpellanza 2-00574, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sulle dismissioni operate dal fondo di previdenza della Banca di Roma.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, la predetta interpellanza potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che dopo le dichiarazioni del Governo è consentita una replica per non più di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Righetti per illustrare tale interpellanza.

RIGHETTI (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, l'oggetto dell'interpellanza che mi accingo ad illustrare concerne le modalità di vendita del patrimonio immobiliare del fondo di previdenza della Banca di Roma che consta all'incirca di 140 palazzi, distribuiti su tutto il territorio nazionale e attualmente concessi in locazione a migliaia di famiglie, tra cui anche soci dello stesso Fondo.

Con una delibera del 2002, il fondo ha già provveduto, nella città di Roma, alla vendita di dieci palazzi. Ora la dismissione che è prevista nello statuto del fondo all'articolo 34, riguarderà altri 37 immobili nella Capitale ed ulteriori 42 nel resto del territorio nazionale; tale dismissione si sta effettuando con un carattere palesemente vessatorio per i conduttori, ai quali è stato negato, nel contratto di locazione, il diritto di prelazione per l'acquisto, oltre al rinnovo dei contratti scaduti. C'è da dire che in seguito il diritto di prelazione è stato poi concesso, ma in modo del tutto informale e senza nessuna garanzia scritta.

A ciò si è aggiunta la scarsità di informazioni fornite per le comunicazioni di vendita; in esse veniva, infatti, menzionato solo il prezzo di vendita dell'intero immobile tralasciando dati fondamentali quali i metri quadri dell'immobile, i dati catastali, i prezzi delle singole pertinenze necessari per poi ottenere i mutui bancari.

Questo *modus operandi* è oltremodo inaccettabile, se si aggiunge che gran parte dei conduttori della locazione sono persone in età avanzata, di cui molti monoreddito.

Altra questione che merita la nostra attenzione riguarda la scelta operata dal fondo di acquistare nuovi beni immobiliari. Vi è, infatti, in tale scelta un mancato rispetto delle norme statutarie del fondo che prevedono

la dismissione del patrimonio e non l'acquisto di immobili che risultano, tra l'altro, di difficile commercializzazione e con gravi oneri di manutenzione.

Il fondo ha acquistato, in data 29 luglio 2003, un terreno edificabile per l'importo di circa 14.977.000 euro. Così come ha provveduto all'acquisto, il 27 giugno 2003, dell'immobile di proprietà della Banca di Roma - Gruppo Capitalia sito in Roma, viale Tupini n. 180, per un prezzo di 148 milioni di euro, ovvero il massimo indicato nella valutazione effettuata dalla società REAG.

Tale immobile è stato, poi, concesso in locazione alla stessa Banca di Roma - Capitalia e ciò permetterà al gruppo di poter usufruire, oltre che di un'ingente liquidità, anche del diritto di mantenere in questa sede i suoi uffici con un contratto di nove anni più sette. Il fondo ha, infatti, rinunciato alla disdetta dopo i primi nove anni, con relativa impossibilità di ricontrattare il canone di locazione se non dopo i sedici anni.

C'è da aggiungere, inoltre, che le modalità di pagamento dell'immobile di viale Tupini sono state a dir poco onerose: 99 milioni di euro alla stipula ed il saldo dopo sei mesi, mentre per un'analoga vendita effettuata da Capitalia - Banca di Roma alla Bernini Immobiliare, relativa a 58 immobili siti nel centro di Roma (per esempio in piazza Campo de' Fiori e in via S. Paolo alla Regola), le modalità di pagamento ed il prezzo di vendita sono stati certamente più vantaggiosi, ovviamente per gli acquirenti. In tale circostanza al momento della stipula si è versato solo il dieci per cento, il 50 per cento dopo un anno ed il saldo dopo due anni, per un totale pattuito di 189.206.114 euro.

Questi non sono che alcuni aspetti dell'intera faccenda. Le succitate modalità di acquisto sono, infatti, fonte di un vero e proprio conflitto di interessi, poiché il consiglio di amministrazione del fondo è composto da 14 membri, di cui metà, oltre al Presidente, nominati dalla stessa Banca di Roma - Gruppo Capitalia; in tal modo, il controllo della maggioranza assoluta del consiglio è assicurata. Ciò comporta il completo controllo del fondo di previdenza senza alcuna garanzia per i locatari, anche se soci del fondo, quanto alla congruità del prezzo dei beni acquistati, e al loro stato di manutenzione.

Inoltre, a tutt'oggi, non è dato sapere la destinazione di impiego della liquidità creata dalla vendita del patrimonio immobiliare del fondo. Tutto questo determina forte preoccupazione anche per ciò che concerne le sorti relative all'erogazione delle future pensioni di oltre 22.000 soci del fondo di previdenza, per di più prive dal 1999 della necessaria rivalutazione ISTAT.

In conclusione, si chiede di sapere se, anche per i conduttori di immobili di proprietà di enti privati vi sia la possibilità di ottenere il rinnovo del contratto di locazione; se non si ritenga doverosa nell'invio delle proposte d'acquisto una esaustiva informazione relativa ai dati degli immobili; se non sia opportuno tutelare in maniera più incisiva i conduttori appartenenti alle fasce socialmente deboli.

Inoltre, si chiede di sapere se non si ritenga necessario adottare opportune misure allo scopo di garantire una corretta dismissione del patrimonio immobiliare e un proficuo utilizzo delle future liquidità ricavate, al fine di tutelare i diritti dei pensionati, prevedendo la possibilità della liquidazione delle pensioni maturate.

Sarebbe oltremodo auspicabile stabilire il divieto di compravendita immobiliare tra il fondo di previdenza e la Banca di Roma, poiché tali operazioni risultano realizzate in palese conflitto di interessi e sono gravemente lesive degli interessi del fondo.

Si chiede di sapere, altresì, se si ritenga adeguato il prezzo di vendita dell'immobile sito in viale Tupini così come il prezzo del canone di locazione pattuito e, infine, se non si consideri opportuno invitare la COVIP ad un più rigido esame delle operazioni poste in essere dal fondo allo scopo di evitare l'illegittimo depauperamento dello stesso.

PRESIDENTE. La rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interpellanza di cui è primo firmatario il senatore Fabris sono stati posti quesiti in ordine alla dismissione del patrimonio immobiliare del fondo pensioni della Banca di Roma e della Cassa di Risparmio di Roma (ora gruppo Capitalia).

Occorre premettere che la questione sollevata esula dai profili di competenza delle autorità preposte alla vigilanza creditizia: CICR e Banca d'Italia. Il fondo pensioni della Banca di Roma è, infatti, fornito di personalità giuridica ed è iscritto nella I sezione speciale dell'Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed è soggetto alla vigilanza della COVIP dal mese di luglio del 1999.

Sull'argomento sollevato dagli interpellanti è stata sentita anche la Commissione di vigilanza sui fondi pensione la quale ha riferito di aver disposto, successivamente all'operazione di acquisto dell'immobile di viale Tupini, accertamenti di carattere generale nei confronti del fondo. Di questo intervento la Commissione ha provveduto ad informare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Gli accertamenti disposti sono stati estesi al complesso dell'attività del fondo e hanno dato luogo ad un articolato intervento nei confronti del fondo medesimo. In particolare, è stato richiesto agli organi competenti d'intraprendere una serie di iniziative atte ad assicurare per il futuro la sana e prudente gestione del fondo.

Per quanto concerne, infine, la gestione del patrimonio immobiliare, cioè le informazioni relative alla disponibilità pattizia – non essendo prevista la prelazione per questo tipo di proprietà – e alle possibilità concrete di acquistare gli immobili, liberi o comunque non acquistati dagli inquilini, rinvio al sito Internet del fondo (www.fondopensionebr.it).

RIGHETTI (*Misto-AP-Udeur*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Armosino; mi fa piacere che si sia disposta da parte della COVIP un'indagine conoscitiva sull'attività del fondo e quindi del Gruppo Capitalia-Banca di Roma.

Ritengo che gli interessi che hanno mosso gli interpellanti siano gli stessi del Governo: la tutela delle fasce più deboli rispetto ad attività contrattuali un po' vessatorie. Siamo consapevoli del fatto che Banca di Roma-Capitalia e il fondo pensioni godono di un regime privatistico che esula dal controllo del Ministero. Rinnoviamo, tuttavia, ai Ministeri competenti l'invito affinché gli organi di controllo possano maggiormente vigilare per evitare da oggi in poi le situazioni che si sono verificate, come quella del palese conflitto di interessi tra il consiglio di amministrazione e il fondo pensioni, e affinché si agisca in modo trasparente, soprattutto – ripeto – per le tante migliaia di famiglie, di cui la maggior parte è monoreddito e composta da anziani.

PRESIDENTE. Seguono le interpellanze con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, n. 578, della senatrice Acciarini ed altri, concernente l'obbligo scolastico, e n. 584, dei senatori Manzione ed altri, concernente la valutazione delle prestazioni svolte nelle scuole di montagna.

Come sopra ricordato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, le predette interpellanze potranno essere svolte per non più di dieci minuti e dopo le dichiarazioni del Governo è consentita una replica per non più di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare la senatrice Acciarini per illustrare l'interpellanza 2-00578.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, vi sono alcuni concetti che non si prestano ad essere piegati alla comunicazione fallace di *spot* televisivi commissionati dal Governo o alle esternazioni di un Ministro che non ha concretezza. Uno di questi è certamente il concetto di obbligo scolastico, che è definito in termini non equivoci dalla Costituzione del nostro Paese. Se si rispetta innanzitutto questo, non si può pensare di ridefinire un principio costituzionale; ad esso si può dare soltanto attuazione. D'altra parte, l'obbligo scolastico ha caratteri definiti anche da norme attualmente vigenti.

Oggi ci troviamo quasi alle soglie di un nuovo anno scolastico (l'anno scolastico 2004-2005), ma nel nostro Paese non vi è alcuna certezza nelle famiglie e negli operatori di quale sia l'effettiva durata dell'obbligo scolastico.

È una domanda interessante alla quale vorremmo che il Governo rispondesse. Infatti, signora Sottosegretario, in questo momento l'unica

norma vigente, in quanto contenuta in un decreto legislativo emanato, e non in bozze di decreti o – appunto – in *spot* televisivi e in annunci del Ministro, è quella che avete scritto nel decreto legislativo che ha dato attuazione agli interventi (peraltro assai negativi) per le scuole dell'infanzia, elementare e media.

In esso si stabilisce che restano in vigore le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo di istruzione, cioè il termine della scuola media corrispondente ad otto anni, che è il minimo previsto dalla Costituzione.

Attualmente, questa è la normativa vigente e, tra l'altro, il richiamo alle sanzioni previste ci fa ovviamente andare agli articoli del Testo unico n. 297 del 1994 riguardante la scuola, nel quale si individuano con chiarezza i soggetti destinatari dell'obbligo scolastico, le modalità di adempimento dello stesso (si fa riferimento alla frequenza di scuola) e i responsabili dell'adempimento. È una tutela nei confronti dei minori il fatto che esista una responsabilità relativamente all'adempimento dell'obbligo scolastico che, di fatto, fa capo ai genitori o a chi ne fa le veci.

Non solo, ma sempre da questo dettato, che è vigente (e lo richiamate addirittura voi, nel testo del decreto), c'è anche una responsabilità sulla vigilanza dell'adempimento dell'obbligo scolastico, che fa capo ai sindaci e ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, ciascuno per le proprie competenze.

Ora il Ministro, comparando qua e là, lancia messaggi dicendo che ha elevato l'obbligo a diciotto anni, per cui i cittadini italiani, ascoltandola, potrebbero pensare che l'obbligo scolastico coincida con i diciotto anni e che quindi, in corrispondenza di quell'età, cessino le eventuali sanzioni per coloro che devono o provvedere all'adempimento o vigilare sull'adempimento. Peraltro, vi sono sanzioni, anche se evidentemente non sono di grandissima portata economica; l'articolo 731 del codice penale, infatti, prevede un'ammenda, che ha una portata modesta, però come tale ha le stesse conseguenze che tutti i fatti che hanno riferimento al settore penale comportano rispetto alla posizione giuridica delle persone.

Allora, essendo l'obbligo scolastico una cosa seria e non qualcosa che si può prestare a *spot* televisivi, evidentemente bisogna vedere in quale punto del percorso scolastico oggi, quando sta per iniziare un nuovo anno scolastico, esso si colloca. Non vi sembra giusto? Per questo vi abbiamo chiamato in Aula come Governo a risponderci. Non sarebbe bene che i cittadini italiani sapessero, in modo chiaro e limpido, qual è l'età in corrispondenza della quale cessa l'obbligo scolastico?

Che il problema stia in questi termini lo dimostra anche qualche altro elemento. Noi richiamiamo la legge n. 9 del 1999, perché, dato che il Ministro sembra dire che si passa da nove a dieci anni di obbligo scolastico, l'unico provvedimento in cui veniva fissato a nove anni l'obbligo scolastico, era la succitata legge n. 9 del 1999, che sappiamo essere stata abrogata; comunque, la signora Ministro dovrebbe essere più precisa quando fa questi riferimenti.

La legge n. 9 fu emanata il 20 gennaio del 1999 e, dato che era una cosa seria (modificava infatti realmente l'età dell'obbligo scolastico e quindi, in corrispondenza di questo anno in più, faceva scattare tutta una serie di conseguenze), molti dissero, anche a ragione, che era un provvedimento legislativo che arrivava tardi, quando erano già iniziati i percorsi di iscrizione.

È un'osservazione – ripeto – che comunque aveva un suo fondamento; infatti, tutti prendevano sul serio quanto faceva il Governo di centro-sinistra, magari per criticarlo, ma riconoscevano che comunque vi era stata un'innovazione e si era introdotto un ulteriore anno di obbligo scolastico, sia pure in una fase già molto vicina all'inizio del successivo anno scolastico (stiamo parlando di gennaio).

Adesso, però, siamo a luglio e il Ministro continua ad andare in giro dicendo che ha elevato l'obbligo scolastico a diciotto anni; tutti sono tranquillissimi, nessuno si turba, tanto sanno che è solo fumo. Di fatto, tutti sanno – per lo meno quelli che seguono la legislazione scolastica – che, in realtà, l'unica norma vigente è quella che ho citato prima, che lo fa coincidere con il termine della scuola media.

Allora, noi vi diciamo, innanzitutto, che non dovete pensare di ridefinire la Costituzione, perché questo non spetta né al Governo, né al legislatore ordinario. Dovete pensare di attuare la Costituzione, magari meglio di coloro che vi hanno preceduto, perché è giusto aspirare al meglio. In questo caso, però, bisogna restare legati alla norma, che parla di istruzione obbligatoria e non di altro e stare attenti, quando si parla, a distinguere fra le norme vigenti e gli schemi di decreti legislativi, che devono ancora compiere il proprio percorso. Fra l'altro, non sono ancora neanche iscritti all'ordine del giorno delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimere su di essi il proprio parere.

Sta per iniziare un nuovo anno scolastico. Vi abbiamo chiamati in Aula perché vogliamo sentirvi dire – e credo che non potrete dire altro che questo – che per l'anno scolastico 2004-2005 l'obbligo scolastico coincide con il termine della scuola media, come avete scritto in termini inequivoci in un decreto legislativo e che quindi l'obbligo scolastico in Italia è attualmente di otto anni, dopo essere stato di nove per effetto di un provvedimento del centro-sinistra ed essere stato poi – cosa pressoché unica nei Paesi civili – riabbassato e portato al minimo previsto dalla Costituzione.

PRESIDENTE. La rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, vorrei far presente, prima di tutto, che il concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è contenuto nella legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ed è stato oggetto di esame e di valutazione da parte del Parlamento

in sede di discussione del relativo disegno di legge, che è stato approvato dal Parlamento stesso ed è divenuto legge.

In quella sede, da parte del Governo è stato chiarito che il concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ha sostituito sul piano formale il concetto di obbligo scolastico e formativo; esso comprende e ridefinisce quest'ultimo concetto, ponendo tra gli obiettivi prioritari del sistema il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica.

L'attuazione di tale diritto-dovere può realizzarsi sia nel sistema d'istruzione che nel sistema di istruzione e formazione professionale, che hanno pari dignità, in quanto vi è la garanzia per entrambi i sistemi di esiti superiori, professionali e accademici. Infatti, adeguati *standard* formativi per entrambi i sistemi, con i quali si può assicurare una continua comunicazione tra le varie parti del sistema stesso, e un nuovo sistema di valutazione nazionale consentono di garantire, da una parte, il pluralismo, la diversificazione, la flessibilità e, dall'altra, l'integrazione, l'unità e la qualità dei percorsi.

Sembra del tutto superfluo ricordare che l'articolo 7, comma 13, della stessa legge n. 53 del 2003 ha espressamente abrogato la legge n. 9 del 20 gennaio 1999, che aveva elevato l'obbligo di istruzione da otto a dieci anni ed aveva sancito una durata novennale dell'obbligo scolastico fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo. Lo strumento dell'elevazione a nove anni dell'obbligo dell'istruzione previsto dall'articolo 1 dell'abrogata legge è, peraltro, risultato insoddisfacente, perché il nono anno si sostanziava in un mero obbligo giuridico di frequenza, al quale corrispondeva esclusivamente l'acquisizione di un credito; molti iscritti non frequentavano e quindi non venivano valutati.

La legge quindi è risultata inefficace a combattere la dispersione scolastica e gli abbandoni precoci. I nuovi percorsi formativi, invece, così come delineati dalla legge n. 53, consentono agli allievi non soltanto di acquisire equivalenti crediti scolastici nei percorsi stessi, ma anche di proseguire nel percorso formativo che conduce all'acquisizione di una qualifica professionale.

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Governo il 21 maggio ultimo scorso, concernente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, e predisposto in applicazione della legge delega, intende quindi dare attuazione alle norme in materia contenute nella suddetta legge, disciplinando il diritto all'istruzione e alla formazione e il correlativo dovere di ciascuna persona per orientarla al pieno successo formativo.

Risulta del tutto priva di fondamento l'affermazione secondo cui lo schema di decreto legislativo modificherebbe il dettato costituzionale.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, infatti, richiama espressamente l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica, ove è previsto che «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»; inoltre, richiama l'articolo 68 della legge n. 144 del 1999, riguardante l'obbligo di frequenza di attività formative, lo ridefini-

sce come diritto-dovere e ne amplia la portata, in conformità dei principi enunciati dalla legge n. 53; ne determina la durata minima per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, e individua anche le sedi istituzionali della fruizione del diritto e precisamente: nel primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) e nel secondo ciclo (sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale) o anche nell'esercizio dell'apprendistato a partire dal quindicesimo anno di età, com'è disciplinato dagli articoli 48 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.

Lo stesso articolo 1, infine, precisa che la fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione, oltre che un diritto soggettivo, costituisce un dovere sociale, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, in base al quale «ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Pertanto, la norma stessa, nel caso di inadempimento del dovere di istruzione e di formazione da parte dei responsabili, per l'applicazione delle sanzioni rinvia alle disposizioni vigenti; a tale riguardo, si ricordano l'articolo 731 del codice penale, che commina una contravvenzione, nonché l'articolo 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che prevede il diniego di autorizzazioni di polizia ai responsabili che non dimostrino l'adempimento dell'obbligo scolastico.

L'Anagrafe nazionale degli studenti, di cui lo schema di decreto prevede l'istituzione, consentirà, tuttavia, di evidenziare gli eventuali abbandoni, in modo da assistere gli alunni e le famiglie perché i ragazzi che hanno lasciato la scuola possano rientrare nel sistema e raggiungere il pieno successo formativo.

Confermo, infine, come peraltro già evidenziato dall'onorevole interpellante, che l'articolo 8 dello schema di disegno di legge prevede una graduale attuazione del diritto-dovere, che verrà completata con l'emanazione di tutti i decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e formazione professionale. Fino all'emanazione dei predetti decreti legislativi, la gratuità delle tasse coprirà, dall'anno scolastico 2004-2005, i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro raggiunto in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.

Vorrei concludere ricordando che lo schema in parola dovrà essere sottoposto al preventivo parere della suddetta Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari. In quelle sedi, pertanto, le questioni evidenziate potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatta, perché capisco che la signora Sottosegretario, manifestando la posizione politica del Governo, abbia anche dovuto tenere conto della lettura ministeriale di questo grande problema, ma vorrei ricordarle che esso non può essere affrontato come se fosse una questione burocratica. È forse, insieme all'autonomia, il punto nodale del dibattito degli ultimi tre anni sulla scuola, ed è un grande problema culturale, sociale e civile.

La signora Sottosegretario cita la Costituzione a partire dalla legge n. 53 del 2003, affermando che l'obbligo costituzionale previsto dall'articolo 34 è stato sostituito sul piano formale inserendo la dicitura, del tutto individuale, «diritto-dovere». Certo, il riferimento è fino a diciotto anni, ma era così anche prima. Inoltre, non si fa cenno al soggetto pubblico che deve assicurare l'obbligo scolastico o il diritto-dovere: è l'insieme del sistema di istruzione della Repubblica, ma è molto debole rispetto all'enfasi sul diritto-dovere individuale.

Si teorizza che tale diritto-dovere può realizzarsi – lo sottolineo, perché a tutt'oggi non si sta realizzando – nei due canali previsti (istruzione o formazione professionale), ma non vi sono i decreti attuativi, non c'è un sistema adeguato dei due canali che possa assicurare questo diritto-dovere, avendo già messo in mora l'obbligo scolastico.

Ricordo che il citato articolo 34 della Costituzione stabilisce che l'istruzione è impartita obbligatoriamente per almeno otto anni, quindi l'obbligo è innalzabile, e noi del centro-sinistra lo abbiamo innalzato. Ho sentito che il Governo conferma la validità dell'abrogazione della legge n. 9 del 1999. Questa – lo preciso – non prevedeva un mero obbligo giuridico inefficace, ma ha rappresentato la molla per percorsi innovativi nella scuola per affrontare anche il grande tema degli abbandoni scolastici.

Capisco che per il Governo è sufficiente pensare (lo si deduce dalla risposta data) che la formazione professionale diventi il grande contenitore possibile per l'attuazione del diritto-dovere. Intanto, però, faccio notare che non è così che si innalza il livello di conoscenza del Paese. Nelle recenti bozze di decreto sull'alternanza scuola-lavoro, e ancor più nell'ultimo provvedimento per l'attuazione della legge n. 440 del 1997, vi è l'idea che si debba accentuare la specializzazione professionale. A nostro parere, invece, insieme e di più bisogna innalzare il livello di formazione delle menti, ossia il livello culturale, come tutti, ormai, pensano debba accadere.

Si continua a parlare anche di questa ipotesi sperimentale di attività tra istruzione e formazione professionale che potrebbe forse venire incontro al problema di cui si tratta oggi in questa interpellanza.

Il richiamo alla Conferenza unificata Stato-Regioni è molto opportuno ed è per noi un punto fermo, perché non vi è dubbio che, per le competenze previste, occorre che su quei tavoli ci sia una concertazione per trovare insieme quelle strade che con ogni probabilità sono migliori di quanto non preveda la legge n. 53 del 2003.

Prendo atto, anche volentieri, che restano in vigore tutte le altre norme; questo è un punto di forza e di solidità. Infine, sottolineo che

non si tratta solo di una questione di anagrafe, anche se l'anagrafe è uno strumento importante, perché è una questione di progetti, di risorse e di personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Manzione per illustrare l'interpellanza 2-00584.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). La ringrazio, signor Presidente.

Onorevole sottosegretario Aprea, la consapevolezza che passiamo da valutazioni di ordine generale di indubbio valore costituzionale e di assoluta rilevanza sociale a questioni più concrete e specifiche, mi induce a chiederle di sperimentare, per questa interpellanza, un nuovo metodo.

Non si allarmi il Presidente, non c'è niente di sconveniente in quello che sto per dire: le propongo di valutare insieme il problema, analizzandolo e poi indicando insieme le possibili soluzioni. Dobbiamo farlo perché stiamo parlando dei precari della scuola, una categoria composta da professionisti da sempre sfruttati e umiliati.

Sono cittadini come lei e come me, che ogni giorno esercitano la più alta e nobile delle funzioni, quella della divulgazione del sapere e della cultura, della formazione e dell'educazione, offrendo un quotidiano esempio ai nostri giovani della credibilità delle istituzioni scolastiche, pur avendo loro, i docenti precari, mille e più motivi per non credere a nulla. Gli affidiamo un compito improbo che assolvono con grande abnegazione. Ecco perché, sottosegretario Aprea, meritano il nostro rispetto e la nostra profonda sincerità.

Lei sa bene che già migliaia di ricorsi sono stati presentati al TAR del Lazio, quindi occorre, nell'interesse generale, evitare altri interventi riparatori dell'autorità giudiziaria. Questo servirà anche per creare insieme le condizioni per consentire realmente un ordinato inizio del prossimo anno scolastico.

Dunque, se un pasticcio è stato combinato, cerchiamo di risolverlo insieme. Ed ecco il problema: il decreto-legge n. 97 del 7 aprile scorso vede la luce essenzialmente per ridefinire con norma i requisiti di valutazione dei titoli in possesso dei docenti precari al fine di creare le graduatorie permanenti. Si fa ricorso al procedimento legislativo soltanto dopo che la gestione amministrativa della vicenda (fatta come sempre, me lo consenta, in maniera maldestra e improvvisata) è stata resa impossibile dai numerosi interventi riparatori emessi dai giudici competenti.

Questa diventa allora l'occasione per precisare le regole di valutazione dei titoli e per prevedere un percorso certo per l'assorbimento di tutti i docenti precari.

Occorre subito dire, sottosegretario Aprea, che il piano pluriennale di immissione in ruolo sarà purtroppo quasi certamente vanificato – e me ne dolgo – dalla inconsistenza delle risorse finanziarie che obiettivamente necessitano per un piano così ambizioso, ma di questo parleremo in altra sede.

Il problema specifico, come dicevo, è quello relativo alla previsione, tra i criteri valutativi dei titoli, che il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari deve essere valutato in misura doppia, precisandosi poi ulteriormente che si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare.

Tale disposizione, seppure ispirata dall'astrattamente condivisibile obiettivo di riconoscere l'alto valore del servizio svolto nelle sedi più disagiate, nei fatti però si dimostra gravemente lesiva dei requisiti e dei diritti ormai acquisiti, incidendo direttamente sul posizionamento in graduatoria di tutti gli insegnanti ammessi alla nuova valutazione dei titoli.

In particolare, l'attuale configurazione dei criteri per la valutazione dei titoli penalizza ingiustamente i docenti con maggiore anzianità di servizio in relazione a scelte di carriera effettuate necessariamente senza consapevolezza dei futuri teorici benefici.

Come faccio io, Sottosegretario, a spiegare ad un docente precario con oltre 15 anni di anzianità che può essere superato in graduatoria da chi è molto più giovane di lui, o di lei, ma ha avuto la fortuna di insegnare in un Comune che, per la circolare del Ministero, viene considerato disagiato?

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Per legge della Repubblica!

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Replicherà successivamente.

È come se le dicessi che da oggi esiste il divieto di andare scalzi in bicicletta e quindi, essendo lei andata in bicicletta tre anni fa a piedi nudi, oggi deve essere arrestata perché ha commesso un reato.

Lei, sottosegretario Aprea, si farebbe una bella risata e mi direbbe che è impossibile perché tre anni fa non poteva sapere che quel comportamento sarebbe stato successivamente proibito. Questo è quanto ci dicono oggi i docenti precari più anziani: come facevo a sapere che se tre anni fa avessi scelto un'altra sede mi sarei trovato oggi con il punteggio raddoppiato? Non è giusto e non è civile. Diventa una lotteria che non può e non deve essere applicata alla scuola.

Visto che le conseguenze per le prospettive di vita sono per questi professionisti gravissime, la politica – come vede non ho citato né maggioranza né opposizione – deve farsi carico di correggere un errore così grossolano, reso ancora più grossolano dall'inserimento tra i Comuni cosiddetti di montagna di località che nulla hanno di disagiato e dal riferimento a leggi probabilmente superate o addirittura abrogate.

La norma, allora, va modificata; non può essere assolutamente retroattiva (l'incostituzionalità è palese) e va ancorata comunque, a mio avviso, al parametro della residenza, giacché appare ragionevole prevedere che soltanto il trasferimento presso sedi disagiate potrà determinare benefici nella maturazione dei titoli.

Pertanto, sottosegretario Aprea, le chiedo di sperimentare questo nuovo metodo nella risposta e di concorrere insieme a risolvere un problema che tanto disagio ha creato in una categoria già normalmente disastata.

PRESIDENTE. La rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Voglio ricordare prima di tutto che, per ottemperare agli ordini del giorno del Senato e della Camera dei deputati, in relazione all'esigenza di un riequilibrio tra le posizioni nelle graduatorie permanenti delle diverse categorie di personale docente, e precisamente i precari storici e gli specializzati presso le scuole di specializzazioni all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), il Ministero aveva in un primo momento emanato un provvedimento per la rideterminazione dei punteggi relativi all'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti.

Questo provvedimento è stato annullato dal giudice amministrativo per mancanza di fondamento normativo. Quindi, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 19 settembre 2003, ha approvato il disegno di legge recante: «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».

La complessità dell'*iter* parlamentare del disegno di legge, nonché l'esigenza di risolvere in tempo utile il problema della revisione dei punteggi per i diversi titoli che determinano la posizione nelle graduatorie permanenti, ha reso poi necessario il ricorso al decreto-legge, secondo il testo già approvato dalla 7ª Commissione del Senato. Ciò sia per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2004-2005, sia per poter disporre tempestivamente le nomine in ruolo già autorizzate per lo stesso anno scolastico con decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2003.

Caro senatore Manzione, questi testi del Governo non comprendevano i riferimenti che lei, giustamente, oggi chiede di modificare.

Ciò premesso, con riguardo alla problematica evidenziata dal senatore interrogante, il decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, al punto B.3, lettera h), della tabella di valutazione dei titoli, così recita: «il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90 e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia».

In sede di conversione del suddetto decreto-legge, per decisione parlamentare – e quindi probabilmente anche lei ha votato queste parti della legge – e con parere contrario del Governo, espresso sia in Commissione che in Aula, perché noi avevamo colto la problematicità e le conseguenze devastanti di questi emendamenti, sono state introdotte modifiche con l'emendamento da lei richiamato, che estende alle scuole di ogni ordine e grado i benefici già previsti per gli insegnanti delle scuole elementari di montagna, e stabilendo che debbono intendersi scuole di montagna «quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare».

Anche questo emendamento è stato introdotto nel corso dei lavori parlamentari della Camera dei deputati con parere contrario del Governo ed è stato confermato, in terza lettura, dall'intera Assemblea del Senato. (*Commenti del senatore Manzione*). Senatore Manzione, così è.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ho gli atti, poi le risponderò su questo punto.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Tra l'altro, questo secondo emendamento è stato posto dalle opposizioni alla Camera dei deputati come condizione per poter approvare il decreto nella stessa giornata in cui veniva esaminato.

Il Governo non aveva alcuna intenzione di cedere né al Senato, né alla Camera rispetto a questi aspetti devastanti dei punteggi con tutte le conseguenze che lei ha bene espresso, che hanno messo in difficoltà e in ginocchio, in alcuni momenti, l'Amministrazione dell'istruzione.

Condivido appieno la sua valutazione di queste norme e ritengo anch'io che, prima o poi, bisognerà intervenire, ma certo non per via amministrativa. Bisognerà che il Parlamento e il Governo si facciano carico, ancora una volta, di questi problemi.

Siamo consapevoli, lo siamo sempre stati e lo siamo tuttora, che la norma così formulata crea non poche difficoltà e in effetti, in sede di applicazione, sono emerse contraddizioni e criticità. Tuttavia, l'Amministrazione non poteva esimersi dal dare attuazione alla volontà espressa dal Parlamento. Questa è la situazione di oggi.

Certamente, sappiamo bene che ci sono stati ricorsi e, ovviamente, il giudice amministrativo avrà alcune difficoltà in più a fermare il corso di attuazione della legge.

Resta il problema degli insegnanti che sono stati penalizzati e di questo ci faremo carico nei mesi successivi, ma attraverso un percorso che deve essere necessariamente legislativo. La soluzione non può essere di natura amministrativa.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Sottosegretario Aprea, io le avevo offerto l'occasione di non entrare nel merito della ricostruzione della vicenda, che poco importa ai diretti interessati, i quali vorrebbero invece veder risolto il problema; ma lei si è rifugiata in un linguaggio politichese, che mi costringere a risponderle allo stesso modo, ricordandole che il Governo risponde anche della sua maggioranza, che avete una maggioranza di 40 voti al Senato e di 80 voti alla Camera e che, quando avete voluto approvare le leggi della vergogna, quelle che tutelavano il Presidente del Consiglio, siete stati capaci di plagiare tutta la vostra deputazione. Questo è ciò che risulta.

Quando si tratta di problemi che riguardano, invece, persone come quelle alla nostra attenzione, professionisti che hanno avuto una vita travagliata, difficile e che non sono riusciti a realizzare un percorso tranquillizzante, vi trincerate dietro i lavori parlamentari.

Vogliamo parlare di dati parlamentari? La prima volta l'argomento viene introdotto con un emendamento - l'1.16 (testo 2), al quale lei ha dato parere contrario, sottosegretario Aprea, gliene do atto - proposto dalla Commissione presieduta dal presidente Asciutti di Forza Italia. Perché avete questa capacità di convincere la vostra maggioranza quando ci sono interessi particolari e non avete la stessa capacità di convincerla quando ci sono interessi generali?

Lei ha detto che forse anch'io ho votato: noi nella prima lettura abbiamo votato contro, risulta dagli atti a disposizione di tutti. Dico questo perché si faccia chiarezza.

È vero che nella seconda lettura al Senato, la terza lettura complessiva, ci si è trovati con un emendamento che aveva modificato quello proposto dal presidente Asciutti e che aveva ulteriormente esteso il problema, però, anche in quel caso, devo dire che vi è stata una precisazione da parte di molti, anche dello stesso presidente Asciutti che non condivideva la modifica all'emendamento da lui proposto.

Mi riferisco, ad esempio, alla dichiarazione della collega Acciarini che ha specificamente detto di ritenere che la modifica apportata alla dizione relativa alle scuole di montagna, al di là delle valutazioni, è tecnicamente molto discutibile, per cui l'applicazione sarà delicata. La senatrice Acciarini ha votato sostanzialmente contro perché, come lei sa, l'astensione al Senato vale come voto contrario.

La collega Soliani ugualmente ha dichiarato il voto di astensione del Gruppo della Margherita che, come ripeto, per il Regolamento del Senato vale sostanzialmente come voto contrario, precisando che penderà ancora il contenzioso e lo stesso relatore, con onestà intellettuale, ha riconosciuto che non si comprende bene cosa significhi la partita della montagna. Rimarrà agli atti un tema di cui si è discusso senza capire bene di cosa si parlasse.

Vogliamo introdurre un altro argomento, sottosegretario Aprea? Parliamo del problema della decretazione d'urgenza che viene usata come strumento ordinario, mentre nella nostra Costituzione è prevista come strumento straordinario, del quale il Governo si serve per portare avanti una serie di riforme. Questo è il dato.

Concludo, signor Presidente. Sottosegretario Aprea, le avevo chiesto di esaminare insieme il problema, condividendo una responsabilità che non abbiamo perché riteniamo che rispetto a coloro i quali aspettano comunque una decisione chiara e precisa il Parlamento costituisca l'istituzione a ciò deputata. Non ero entrato nel merito della graduazione della responsabilità, lei invece signora Sottosegretario, mi ha costretto a fare questo.

Devo riconoscere che avete una grande capacità, quella di fallire dappertutto: nel mondo della giustizia, nel mondo della finanza e dell'econo-

mia e, purtroppo, anche nel mondo della scuola. Speriamo che passi presto, sarete ancora per poco maggioranza in questo Parlamento, siete già minoranza in questo Paese.

PRESIDENTE. A parte queste ultime considerazioni, mi sembra che il senatore Manzione non si è detto soddisfatto della risposta ricevuta all'interpellanza.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Appare del tutto evidente.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01082 sulla composizione delle cattedre scolastiche.

La rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, vorrei prima di tutto precisare che la norma introdotta dal comma 1 dell'articolo 35 della legge finanziaria 2003 ha esteso a tutti gli ordini di scuole dell'istruzione secondaria una disposizione che era già da tempo in vigore negli istituti di istruzione professionale.

Detta norma, come è noto, ha disposto la riconduzione delle cattedre a diciotto ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina: le cattedre vengono perciò formate non più secondo lo schema predeterminato dai decreti costitutivi, ma mediante l'aggregazione di ore fino alla concorrenza delle diciotto.

Come prescritto dallo stesso articolo 35, la disposizione in argomento è stata applicata soltanto nei limiti in cui non si sono determinate situazioni di soprannumerarietà.

Va peraltro ricordato che in molti casi i decreti costitutivi prevedevano già la possibilità di articolare le cattedre fino ad un massimo di diciotto ore. Va anche ricordato che le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le possibili soluzioni organizzative che consentono di soddisfare meglio le esigenze della didattica, fermo restando, ovviamente, il numero delle ore previste per la composizione di ciascuna cattedra.

A tale proposito, non vanno trascurate le possibilità di articolazione flessibile dell'insegnamento offerte dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Detto regolamento consente, tra l'altro, l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina; la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria delle lezioni e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui; l'articola-

zione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

La dotazione organica complessiva è, infatti, un patrimonio che la scuola deve gestire con flessibilità nell'ambito del piano dell'offerta formativa. Va d'altra parte precisato che la riconduzione delle cattedre a diciotto ore non è stata operata in senso generalizzato su tutti gli insegnamenti, come è provato dal fatto che per alcune classi di concorso sono state costituite cattedre con diciassette, sedici, quindici o quattordici ore: ciò a dimostrazione della prudente gradualità con cui si è inteso dare attuazione alla norma legislativa.

Va fatto presente, altresì, che, nel dare disposizioni per l'avvio del corrente anno scolastico, è stato previsto che gli uffici scolastici regionali, al fine di consentire il migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità didattica, valutassero l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione.

Per l'anno scolastico 2004-2005 il Ministero, nell'inviare ai direttori generali degli uffici scolastici regionali lo schema di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente per lo stesso anno, ha confermato le indicazioni al riguardo fornite per il 2003-2004, improntate a criteri di prudente gradualità nell'attuazione della suddetta norma legislativa.

In modo particolare, è stato rammentato che la stessa norma dovrà trovare applicazione soltanto se non si determinino situazioni di soprannumerarietà e, inoltre, è stato precisato che i posti acquisiti al sistema informativo, al solo fine di salvaguardare la titolarità, non sono considerati disponibili per le operazioni di mobilità.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, ringrazio la signora Sottosegretario, ma mi dichiaro totalmente insoddisfatta per la risposta, che giunge con notevole ritardo. Un anno fa, quando presentai l'interrogazione, intendevo richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione di grave incertezza e difficoltà delle scuole, che in molti casi ha fatto registrare una vera e propria protesta degli insegnanti.

Ritorno volentieri sul tema, seppure in ritardo, perché, come ho cercato inutilmente di spiegare allo stesso Ministro dell'istruzione presente in Commissione durante l'esame della finanziaria, il problema non riguarda soltanto i posti per gli insegnanti e non consiste soltanto nell'evitare di creare soprannumerarietà. Mi spiace osservare che questa risposta un po' frettolosa non tiene conto di quanto avviene sul piano didattico – userei senza timore l'espressione «culturale» – in conseguenza dell'accorpamento di ore.

L'articolazione settimanale del corso di studi – quella più frequentemente praticata – rende difficile l'accorpamento a diciotto ore di molte cattedre senza operare interventi gravi che provocano discontinuità didattiche e, soprattutto, frammentano insegnamenti peraltro mantenuti uniti dalla composizione della cattedra.

Desidero consegnare agli atti un esempio concreto, con riferimento alla cattedra più diffusa della scuola secondaria, quella di italiano e storia. Si tratta di una cattedra che nel biennio è di quattordici ore e nel triennio di quindici ore. Nel caso del triennio (forse quello meno grave, giacché, quanto meno, è prevista un'ora in più), le ore di italiano sono tre e quelle di storia due: tre per cinque fa quindici e, pertanto, la cattedra è di quindici ore.

Vorrei sottolineare, anche per chiarezza, affinché ciò resti agli atti, che nelle tre ore che mancano rispetto alle diciotto ore di cattedra gli insegnanti non vanno a passeggio, ma svolgono altre attività (che, tra l'altro, hanno fatto spesso la qualità delle scuole), a cominciare, in molti casi, dalla supplenze di colleghi assenti.

Se questa diffusissima cattedra si porta a diciotto ore, si spezza l'insegnamento dell'italiano e della storia; si aggiungono tre ore ad una cattedra, con due ore di storia che, a loro volta, devono essere accorpate ad altre ore. Da questo non si scappa. Ho citato un esempio, ma potrei farne moltissimi altri.

Signora Sottosegretario, tutto ciò, peraltro, determina un risparmio modesto. Non credo che così facendo si ottengano grandi risparmi, poiché state soltanto applicando un concetto quantitativo alla valutazione dei risultati della scuola. Avete scelto una strada che, insieme ad altre che state percorrendo, crea grandi disagi, in cambio – ripeto – di modestissimi risparmi economici.

Inoltre, si rovina quell'aspetto del lavoro svolto nelle scuole che costituiva una caratteristica della scuola autonoma: la valorizzazione del tempo dell'insegnante a disposizione della scuola (come si usava dire nel linguaggio scolastico) rispetto al tempo cattedra. Ciò dipende dal piano di studi e non dalla volontà di qualcuno. Ad esempio, la cattedra di diritto ed economia, negli istituti tecnici, è costituita da sei ore per classe e, quindi, da diciotto ore complessive. Come ripeto, ciò è legato al piano di studi.

Facendo seguito soltanto a ragionamenti di natura puramente ragionieristica, si è inciso anche sulla composizione delle cattedre e si è rovinato il lavoro didattico in corso. Mi spiace, potrete leggere velocemente tutte le norme possibili ed immaginabili che derivano dal regolamento sull'autonomia, ma resta il fatto che, se le scuole saranno invitate, sia pure con gradualità (che fortunatamente esiste, altrimenti il disastro sarebbe completo), a procedere a questo accorpamento, si verificheranno gravi danni sul piano didattico e culturale.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01191 sul reclutamento dei dirigenti scolastici.

La rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, vorrei ricordare che la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici è disciplinata dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che detto reclutamento è realizzato mediante un corso-concorso selettivo di formazione svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica, per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. L'accesso al concorso è riservato al personale docente di ruolo da almeno sette anni, con il possesso della laurea nei rispettivi settori formativi.

L'articolo 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, e successive modifiche e integrazioni, prevede che il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni pubbliche deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

L'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo l'avvio delle procedure di reclutamento è subordinato alla preventiva autorizzazione del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi delle disposizioni su indicate, pertanto, la procedura concorsuale inerente al reclutamento dei dirigenti scolastici è soggetta alle disposizioni sulla programmazione delle assunzioni e l'indizione del concorso per dirigenti scolastici deve essere preceduta da apposita autorizzazione.

Com'è noto, inoltre, l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha previsto che, nel primo concorso bandito per il reclutamento dei dirigenti scolastici – dopo le procedure di inquadramento dei capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – il 50 per cento dei posti è riservato a coloro che hanno ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato, previo superamento di un esame di ammissione loro riservato.

L'articolo 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ha previsto, anche l'indizione del corso-concorso riservato con bando separato rispetto al corso-concorso ordinario. Il Ministero a suo tempo aveva richiesto l'autorizzazione ad avviare sia la procedura concorsuale per il corso-concorso ordinario che quella per il corso concorso riservato.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2002 è stata concessa l'autorizzazione ad avviare soltanto la procedura di reclutamento per i dirigenti scolastici, riservata ai presidi incaricati per complessivi 1500 posti. Il concorso è stato indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002 ed è in fase di conclusione.

Recentemente il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole per l'indizione del concorso ordinario per il reclutamento di 1.500 dirigenti scolastici e pertanto il Ministero ha avviato le relative procedure. L'autorizzazione relativa è stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 25 giugno 2004. Com'è noto il concorso si svolgerà a livello regionale e si articolerà in quattro fasi: selezione per titoli; concorso di ammissione; periodo di formazione; esame finale.

Con riguardo poi alle preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante in merito alla circolare ministeriale n. 49 del 16 maggio 2003, si forniscono assicurazioni che con la suindicata circolare non sono state date disposizioni in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 25 e 29 del decreto legislativo n.165 del 2001, che disciplinano rispettivamente i ruoli regionali dei dirigenti scolastici e il reclutamento dei medesimi.

In realtà, con la circolare n. 49 del 2003 si è inteso soltanto richiamare l'attenzione degli uffici scolastici regionali sulla nuova natura giuridica dei provvedimenti di incarico a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 19, comma 2, della legge n. 165 del 2001 dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 15 luglio 2002 n. 145, e in particolare sulla natura non più contrattuale, ma provvedimentale, degli incarichi, che è stata ritenuta pienamente applicabile anche ai dirigenti scolastici. Questo orientamento, peraltro, è stato condiviso dal Consiglio di Stato, con parere n. 529/03, emesso nell'adunanza della commissione speciale pubblico impiego in data 16 ottobre 2003.

La medesima circolare, pertanto, non contiene alcuna indicazione che possa far pensare all'applicazione per la dirigenza scolastica delle disposizioni relative al conferimento di incarichi a personale estraneo alla scuola, come paventato dalla onorevole interrogante. Infatti, allorché l'articolo 19 del suindicato decreto legislativo detta disposizioni per gli incarichi agli esterni, fa riferimento ai ruoli di cui all'articolo 23 e non menziona, invece, i ruoli dirigenziali scolastici di cui all'articolo 25 del medesimo decreto.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ringrazio la Sottosegretario per la puntuale risposta. Questa risposta arriva un anno dopo la data di presentazione dell'interrogazione, coincide con il disco verde per il concorso ordinario dei dirigenti ed è quindi ancora attuale.

Devo sottolineare il gravissimo ritardo con cui si è giunti a bandire il concorso ordinario. Secondo la legge si deve provvedere con cadenza periodica; il fatto è che ci rendiamo conto che il Governo non sta investendo sui dirigenti, per lo meno è andato troppo lentamente in tale direzione. Pensiamo che vi sia sempre dietro l'angolo l'idea che si possa ulteriormente razionalizzare anche sulle istituzioni scolastiche, prevedendo quindi un ridimensionamento dei posti.

Il fatto che sia stato solo bandito il concorso riservato ai presidi incaricati per 1.500 posti non elimina la preoccupazione sulla situazione attuale nell'immediato futuro, dal momento che, nonostante i 1.500 posti per il concorso riservato ai presidi incaricati, mancano oltre 3.000 dirigenti nel sistema scolastico.

Peraltro, anche il concorso ordinario che bandirà, appunto, 1.500 posti, in realtà, lascia ancora scoperte molte dirigenze scolastiche. Il Governo si guardi dal precarizzare il timone della scuola: ne va della qualità della scuola stessa e della sua autonomia. Fin qui tutto è in linea con il citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Sul secondo tema, quello dell'ipotizzato conferimento di incarichi di dirigenza a personale estraneo alla scuola, prendo atto di quanto ha detto la signora Sottosegretario. Sottolineo il fatto che la dirigenza scolastica, essendo le scuole tese alla formazione dei giovani, non è fungibile.

Tuttavia, metto in guardia tutti – in primo luogo la Sottosegretario al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – del fatto che, a proposito del provvedimento ora in esame al Senato, il n. 2978, di conversione in legge del decreto-legge n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, il relatore (era presente anche la Sottosegretario) ieri, in Commissione, ha ipotizzato di chiamare dirigenti per la scuola al di fuori di questo settore.

Su questo prendo atto della risposta preventiva della Sottosegretario; penso che stia a cuore a lei come a me la tutela dell'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento e prendo atto con piacere che la circolare n. 49 del 2003 non cambia nulla circa, appunto, il profilo e la salvaguardia della libertà e della responsabilità della dirigenza che è preposta alla scuola e che deve nascere dalla scuola.

Questo non significa che non vi possano essere anche percorsi di carriera che abbiano incrociato la scuola, tuttavia essi debbono avere una formazione di fondo che è quella specifica della scuola, quella che ha a che fare – ripeto – con un'attività e con un servizio non fungibile.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01614 e 3-01636 sulla normativa in materia di adozione dei libri di testo.

La rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tali interrogazioni.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, sorprende che proprio da parte di componenti delle Assemblee parlamentari vengano sollecitati provvedimenti atti a disapplicare precise disposizioni legislative.

Com'è noto, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, al quale sono allegate le indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle

attività educative nella scuola dell'infanzia e le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria e secondaria di primo grado; esse ne fanno parte integrante e, con l'entrata in vigore dell'intero dispositivo, hanno piena efficacia e quindi non possono essere disattese.

Compito del Ministero in materia di adozione dei libri di testo è quello di sostenere l'azione delle scuole con atti di indirizzo, rispettosi della sfera di questa autonomia, che deve articolarsi ed estrinsecarsi – nelle diverse connotazioni, didattica, amministrativa, organizzativa e contabile – all'interno di un quadro di riferimento unitario al fine del perseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

A tale riguardo, ricordo che ogni anno il Ministero, per l'adozione dei testi scolastici, fornisce, con apposite circolari, il quadro generale di riferimento e propone spunti ed elementi di riflessione sui vari aspetti riguardanti la materia, affinché i docenti possano effettuare valutazioni sempre più consapevoli e mirate al fine del conseguimento degli obiettivi educativi contenuti nel piano dell'offerta formativa.

Con circolare n. 38 del 31 marzo 2004, riguardante l'adozione dei libri di testo nelle scuole primarie e nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2004-2005, il Ministero ha, quindi, ricordato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, l'intera scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado sono chiamate a dare attuazione, sul piano organizzativo e didattico, al nuovo impianto ordinamentale, ed ha conseguentemente richiamato l'attenzione delle istituzioni scolastiche sull'esistenza di nuovi prodotti editoriali, aventi contenuti e caratteristiche tecniche coerenti con il mutato assetto ordinamentale.

Ciò limitatamente alle classi interessate, in quanto nulla è innovato circa i testi scolastici per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado e per l'intero corso dell'istruzione secondaria di secondo grado.

La nota del 24 maggio 2004, richiamata dall'onorevole interrogante, ha inteso fornire più chiare indicazioni circa la conformità dei sussidi didattici da adottare ai nuovi piani di studio introdotti dalle indicazioni nazionali; ovviamente, nel più ampio rispetto della libertà di insegnamento.

Come già rilevato dall'onorevole interrogante, l'adozione dei libri di testo rappresenta una delle fondamentali espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Tale adempimento rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, e, coinvolgendo l'intero corpo docente di ciascuna istituzione scolastica, garantisce una puntuale verifica dei testi e un attento esame dei testi in uso e delle nuove proposte editoriali.

Nella circolare suindicata non è dato rilevare alcuno spunto dal quale possa desumersi che venga in alcun modo alterata tale collegialità per la scelta dei testi; anzi, nella stessa circolare è stata espressamente richiamata la disposizione specifica del Testo unico sulle norme fondamentali in ma-

teria d'istruzione (decreto legislativo 16 aprile 2004, n. 297, articolo 7, comma 2, lettera e)).

Inoltre, al fine di assicurare un obiettivo confronto tra scuola e famiglia che realizzi anche in tale campo una gestione partecipativa delle scelte scolastiche, la circolare n. 38, come peraltro avevano fatto anche quelle precedenti, suggerisce modalità specifiche di esame dei contenuti dei testi a disposizione mediante la costituzione di comitati misti, composti da docenti, genitori ed eventualmente alunni.

Ritengo, altresì, di aggiungere che il libro di testo è uno degli strumenti attraverso cui perseguire gli scopi formativi e gli obiettivi didattici fissati dalla progettazione d'istituto; comunque, la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie didattiche, ivi compresi i libri di testo, devono essere in linea con i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole primarie e tutte le prime classi della scuola secondaria di primo grado del sistema nazionale di istruzione dal prossimo anno sono tenuti per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e alla formazione.

Circa le istruzioni impartite dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ai fini dell'adozione dei libri di testo, il direttore generale competente ha ritenuto di effettuare una ricognizione per acquisire una maggiore conoscenza su quanto riportato in un articolo di stampa con riferimento alle scuole del Piemonte. Ciò per una duplice esigenza: fornire un'informazione corretta agli organi di stampa su un problema che ha ampia risonanza presso l'opinione pubblica e prevenire eventuali disagi all'utenza del servizio scolastico ove, a fronte di programmi nazionali che hanno subito rilevanti modifiche, potessero essere adottati, invece, sussidi didattici non conformi alle linee programmatiche.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, mi dichiaro totalmente insoddisfatta della risposta data.

Preliminarmente vorrei dire che, se il Governo è sorpreso, è sorpreso anche un componente del Parlamento quando vede che il Governo della Repubblica non rispetta le leggi approvate dal Parlamento e provvede all'emanazione dei programmi scolastici ricorrendo ad uno strumento che la legge n. 53 del 2003, votata appunto da questo Parlamento, non prevedeva. Venivano richiesti, infatti, dei regolamenti, che seguono altra procedura e prevedono altre modalità di controllo. Quindi, la sorpresa è veramente forte proprio in questo senso. Il Governo dovrebbe tenere ben presente il dettato della legge n. 53 e quali leggi è invitato ad osservare.

In secondo luogo, credo che quanto detto dalla rappresentante del Governo contrasti con due aspetti molto seri, che sono convinta non sfuggano alla sensibilità, da me sempre riconosciuta, dell'onorevole Aprea nei confronti dei problemi della scuola.

Innanzitutto avete scelto uno strumento sbagliato, non previsto dalla legge, ma non solo. Utilizzando tale strumento (l'ho evidenziato, ma su ciò non mi è stata data alcuna risposta) si sono determinati problemi tali per cui, ad esempio, una scelta specifica, cioè la censura sull'evoluzionismo, è stata espressa in un certo modo nelle indicazioni nazionali, attraverso – ripeto – uno strumento molto rigido quale un decreto legislativo.

Successivamente, di fronte ad una protesta fortissima ingeneratasi nel Paese su questo tema, abbiamo appreso dal Ministro (se devo fidarmi delle dichiarazioni ripetutamente rese dal Ministro) che si cambiava e che i programmi avrebbero compreso l'evoluzionismo, non solo nella scuola media ma anche nella scuola elementare.

Dunque, si è usato uno strumento estremamente rigido, da voi interpretato nel modo più restrittivo (tornerò poi sul punto), e nello stesso tempo siete riusciti a generare una gran confusione compiendo atti, ad esempio la censura sull'evoluzionismo, che hanno suscitato nel mondo scientifico proteste trasversali così forti da determinare la necessità da parte del Ministro di esprimere un orientamento differente, che beninteso ci trova concordi, anzi ci fa ben sperare per l'avvenire.

Il primo disagio dunque deriva proprio da questo, cioè dal fatto che i programmi sono stati emanati con una procedura del tutto particolare; inoltre, si tratta di programmi tuttora incerti nel loro contenuto.

Allora, a che cosa affidarsi in un momento così delicato? Bisogna affidarsi proprio al citato articolo 33 della Costituzione, che recita «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»: un grande principio liberale che mi stupisce voi non vogliate rispettare.

Pertanto, questo intervento di natura poliziesca – come ho scritto nell'interrogazione – nei confronti delle scuole e degli insegnanti per vedere chi aveva o meno (secondo delle indicazioni, tra l'altro, che si chiedevano ai dirigenti scolastici) ottemperato con comportamenti conformi a quanto voi avevate stabilito con lo strumento del decreto legislativo, è un atteggiamento che contrasta innanzitutto con l'articolo 33 della Costituzione.

Io vorrei sottolineare che sempre nella scuola, almeno da quando io posso ricordare, si è affermato il principio che a nessun insegnante può essere imposto un testo che non vuole adottare. È sempre stato questo il principio alla base delle scelte. Quindi, a questo principio vi dovete richiamare oggi, insieme a quello, certamente importantissimo, della collegialità, su cui non ci sono dubbi.

Quando però i collegi dei docenti, di fronte allo strumento inadeguato, alle incertezze sui contenuti dei programmi, che nascono dagli episodi che ho citato, e al fatto che ci sono dei percorsi didattici che nell'ambito dell'autonomia didattica possono scegliere, compiono determinate scelte, questi interventi di natura amministrativa, che in certi casi si colorano di forme di controllo poliziesco, vanno contro l'articolo 33 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ringrazio i due Sottosegretari che sono intervenuti, come anche gli onorevoli senatrici e senatori che hanno contribuito alla discussione con i loro interventi.

Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 6 luglio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 6 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Seguito della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (2983) (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

e del documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (2650) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

IV. Votazione finale del disegno di legge:

MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 17,25*).

Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sulle dismissioni operate dal fondo di previdenza della Banca di Roma

(2-00574 p.a) (25 maggio 2004)

FABRIS, RIGHETTI, FILIPPELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Fondo di Previdenza della Banca di Roma è proprietario di circa 140 palazzi distribuiti su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nella città di Roma, i cui appartamenti sono concessi in locazione in parte a soci dello stesso Fondo e in parte ad esterni;

l'art. 34 dello Statuto del Fondo Pensioni prevede il graduale smobilizzo del patrimonio immobiliare, al fine del mantenimento dell'equilibrio tecnico attuariale;

il Fondo di Previdenza, con delibera del 2002, ha già provveduto a vendere 10 palazzi situati nel territorio di Roma e prossimamente si appresta a dismettere altri 42 immobili siti sul territorio nazionale, con la conseguente realizzazione di una ingente liquidità;

tale dismissione creerà gravissimi problemi sociali, in quanto la maggioranza dei conduttori degli immobili sono persone in età avanzata, di cui molti monoreddito, i quali difficilmente riusciranno ad acquistare l'immobile condotto in locazione;

il Fondo di Previdenza, allo scopo di poter vendere come meglio crede tali beni, ha esplicitamente negato la prelazione per l'acquisto ai singoli conduttori, rifiutando, altresì, di rinnovare i contratti di locazione che sono scaduti, con palese violazione di qualsiasi garanzia nei loro confronti;

le modalità di vendita già attuate hanno avuto un carattere palesemente vessatorio per i conduttori, poiché agli stessi è stata inviata una laconica comunicazione, con la quale si indicava soltanto il prezzo di vendita dell'immobile, senza specificare né i metri quadri dello stesso, né il prezzo delle singole pertinenze, né tanto meno i dati catastali dell'appartamento, con conseguente impossibilità di ottenere i mutui bancari;

parallelamente a tali dismissioni, il Fondo di Previdenza ha provveduto ad acquistare nuovi immobili di difficile futura commercializzazione e con gravi oneri di manutenzione, tra cui, in data 27/06/2003, l'immobile sito in Roma, Viale Tupini 180, di proprietà della Capitalia, per

l'importo di euro 148.000.000,00, ovvero l'importo massimo indicato nella valutazione eseguita dalla società Reag, immobile questo concesso contestualmente in locazione per nove anni più sette alla stessa Banca di Roma - Capitalia, la quale, pertanto, ha ottenuto sia la liquidità derivante dalla vendita sia il diritto di mantenere in tale sede tutti i suoi uffici;

il Fondo di Previdenza, in data 29/07/2003, ha anche acquistato un terreno con relativo edificio ancora da costruire per l'importo di euro 14.977.250,00;

tali acquisizioni e, in particolare, quella dell'immobile di Via Tupini 180, sono in evidente contrasto con le norme statutarie, le quali prevedono la dismissione del patrimonio immobiliare;

la Capitalia - Banca di Roma, con la vendita del palazzo di Via Tupini si è assicurata un contratto di locazione per sedici anni, avendo il Fondo di Previdenza rinunciato alla disdetta dopo i primi nove anni, con conseguente impossibilità per quest'ultimo di ricontrattare il canone di locazione se non dopo sedici anni;

il Fondo di Previdenza ha versato per il solo immobile di via Tupini l'importo di euro 148.000.000,00, mentre in un'analoga vendita immobiliare la Capitalia - Banca di Roma ha venduto alla Bernini Immobiliare ben 58 stabili, tra cui alcuni siti nel centro di Roma, come quelli in Piazza Campo dei Fiori e in Via S. Paolo alla Regola, per un importo pari ad euro 189.206.114,05, senza tralasciare il fatto che il Fondo di Previdenza, nel menzionato contratto di compravendita per l'immobile di Via Tupini, si è obbligato al pagamento quasi immediato dell'ingente prezzo (euro 90.000.000 alla stipula ed il saldo dopo sei mesi), mentre, per la menzionata vendita effettuata da Capitalia alla Bernini, quest'ultima società ha versato al momento della stipula soltanto il 10%, obbligandosi a versare l'ulteriore 50% dopo un anno e il saldo dopo due anni;

le descritte modalità con cui è stato acquistato il palazzo di via Tupini dimostrano il palese conflitto di interessi in cui hanno operato gli amministratori del Fondo, tenendo anche in considerazione il fatto che il Consiglio di Amministrazione di tale Ente è composto da quattordici membri, di cui il 50%, oltre al Presidente, sono nominati direttamente dalla Banca di Roma, gruppo Capitalia, con conseguente controllo, da parte di quest'ultima, della maggioranza assoluta del Consiglio;

ai conduttori degli immobili oggetto della dismissione, anche se soci dello stesso Fondo, non viene concessa alcuna garanzia, né sull'eventuale acquisto né sul rinnovo del contratto di locazione;

con i proventi della dismissione del patrimonio immobiliare in questione si acquistano i beni immobili della Banca di Roma - Capitalia, società questa che controlla il Fondo Pensioni, senza alcuna garanzia per la congruità del prezzo dei beni acquistati né per lo stato di manutenzione degli stessi;

lo smobilizzo del patrimonio immobiliare verrà a creare una enorme liquidità, il cui impiego non è assolutamente né specificato né indicato e che verrà gestito senza alcun controllo da amministratori nominati in maggioranza dalla stessa Banca di Roma-Capitalia;

la pianificata vendita del patrimonio immobiliare, per le modalità con cui è realizzata, pone in grave pericolo le sorti relative all'erogazione delle future pensioni degli oltre 22.000 soci del Fondo Pensioni della Banca di Roma, le cui pensioni sono ormai dal 1999 prive della rivalutazione Istat, ai sensi dell'art. 58 dello statuto;

la COVIP, pur interpellata, avrebbe dato il consenso a tali operazioni di dismissione e contestuale acquisizione di nuovi immobili, secondo quanto riferito dal presidente del Fondo Pensioni, Avv. Leonardo Di Brina,

si chiede di sapere:

quali siano le possibilità per i conduttori di ottenere il rinnovo dei contratti di locazione;

se non si ritenga opportuno l'invio di proposte di acquisto complete di tutti i dati relativi alle dimensioni degli appartamenti e di tutti gli altri elementi necessari per la concessione dei mutui bancari;

quali siano le garanzie in merito alla tutela dei conduttori anziani e delle famiglie meno abbienti;

se non si ritenga necessaria una corretta utilizzazione delle future liquidità da parte del Fondo Pensioni, mediante appositi investimenti che tutelino i diritti dei pensionati e con apposite garanzie immobiliari, prevedendo la possibilità della liquidazione delle pensioni maturate e disponendo il divieto di operazioni tra il Fondo Pensioni e la Capitalia-Banca di Roma, essendo le stesse in palese conflitto di interesse;

se si ritenga congruo il prezzo di vendita pattuito per l'immobile di Via Tupini e il relativo canone di locazione.

**Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo
156-bis del Regolamento, sull'obbligo scolastico**

(2-00578 p.a.) (26 maggio 2004)

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANNIERI, TOGNI, BARATELLA, BASSO, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, BRUNALE, CADDEO, DI GIROLAMO, DI SIENA, GARRAFFA, GASBARRI, GUERZONI, IOVENE, LONGHI, MACONI, MONTINO, NIEDDU, PASQUINI, PILONI, PIZZINATO, ROTONDO, TONINI, VICINI, VITALI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'art. 34 della Costituzione definisce in termini non equivoci l'obbligo di istruzione;

lo schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2004 all'art. 1, comma 8, recita: «l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 7/5/99, n. 144, art. 68, sono ridefiniti e ampliati, se-

condo quanto previsto al presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere»;

il decreto legislativo 19/2/04, n. 59, all'art. 16 stabilisce che «restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito e ampliato l'obbligo di istruzione di cui all'art. 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo di istruzione»;

il già citato schema di decreto all'art. 7, comma 3, effettua il seguente rinvio: «in caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e di formazione si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti»;

all'art. 8 del medesimo schema di decreto, dopo avere effettuato un nuovo rinvio ad un successivo decreto volto a definire il secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, si stabilisce altresì che «dall'anno scolastico 2004-05, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'art. 1, comma 4, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionali realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003»;

il comma 4 dell'art. 1 non collega la frequenza all'obbligatorietà, ma solamente alla non assoggettabilità a tasse di iscrizione e di frequenza;

fonti giornalistiche, non smentite dal Ministero, attribuiscono al ministro Moratti la seguente affermazione: «l'innalzamento dai 9 anni attuali ai 12 previsti sarà graduale. Dal prossimo anno partirà il primo innalzamento di un anno e poi vedremo» (DIRE, 21.5.04);

dalle medesime fonti risulterebbe che il ministro Moratti abbia detto: «il Governo sta pensando a sanzioni più restrittive di quelle attualmente in vigore per le inadempienze» (DIRE, 21.05.04),

si chiede di sapere:

se si ritenga che un decreto legislativo possa modificare la Costituzione della Repubblica sostituendo il concetto di obbligo di istruzione con quello, dichiaratamente differente, di diritto-dovere di istruzione e di formazione;

se non si consideri troppo labile il riferimento «alle norme vigenti» per definire le sanzioni per il mancato adempimento dell'obbligo scolastico, anche perché tra le norme vigenti sussiste la già citata norma del decreto legislativo n. 59, che fa coincidere l'applicabilità delle sanzioni per mancato adempimento dell'obbligo con la conclusione dell'istruzione secondaria di primo grado;

se si ritenga ancora vigente la legge n. 9/99, poiché fa riferimento, nelle sue dichiarazioni, ad un obbligo di istruzione di nove anni; tale durata non risulta, infatti, da altri testi legislativi;

se, in conclusione, su di un tema di così grande significato civile e culturale non sarebbe utile evitare ulteriori confusioni, ripristinando i corretti termini costituzionali in materia, chiarendo quale sia oggi, e non in un indefinito tempo futuro, la durata dell'obbligo di istruzione e dando certezze giuridiche sull'effettiva portata delle sanzioni civili, penali e amministrative a tutti coloro che sono chiamati a vigilare sull'adempimento

di tale obbligo (sindaci, dirigenti scolastici, responsabili delle istituzioni del sistema di istruzione e formazione professionale, servizi per l'impiego).

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sulla valutazione delle prestazioni svolte nelle scuole di montagna

(2-00584 p.a.) (17 giugno 2004)

MANZIONE, MONTICONE, BAIIO DOSSI, BASTIANONI, BATTISTI, BEDIN, CAMBURSANO, CASTELLANI, CAVALLARO, COLLETTI, COVIELLO, DALLA CHIESA, D'AMICO, DANIELI Franco, DATO, DETTORI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, LAURIA, LIGUORI, MAGISTRELLI, MANCINO, MONTAGNINO, PETRINI, RIGONI, SCALERA, TOIA, TREU, VALLONE, VERALDI, ZANDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università», convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, modifica la tabella di valutazione dei titoli in base alla quale sono attribuiti i punteggi al personale docente della scuola iscritto nelle graduatorie permanenti relative alle scuole di ogni ordine e grado al fine di rideterminare i punteggi degli iscritti all'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti;

con un emendamento approvato in sede di conversione del decreto-legge dalla Camera dei deputati si è introdotta una disposizione in forza della quale «il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 10 marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari» deve essere valutato in misura doppia; la norma precisa, inoltre, che «si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare»;

tale disposizione, seppure ispirata dal condivisibile obiettivo di riconoscere il valore peculiare del servizio svolto dagli insegnanti precari in sedi disagiate del territorio, nei fatti si dimostra gravemente lesiva dei diritti quesiti, incidendo direttamente sul posizionamento in graduatoria di tutti gli insegnanti ammessi alla nuova valutazione dei titoli;

in particolare, l'attuale configurazione dei criteri di accesso alle graduatorie penalizza ingiustificatamente i docenti con maggiore anzianità di servizio, in relazione a scelte di carriera effettuate necessariamente senza consapevolezza di benefici futuri;

per di più, la formulazione della norma si presta a dubbi interpretativi circa l'effettiva qualificazione della prestazione svolta nei circoli ovvero nei plessi scolastici di montagna, nei casi in cui i primi siano ubicati

a quota inferiore ai 600 metri; né è valsa a fugare tali dubbi interpretativi la nota recentemente diffusa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nota MIUR del 3 giugno 2004, prot. n. 29), recante l'elenco completo dei comuni di montagna classificati come tali «ai sensi della legge n. 991 del 1952», che ha semmai ampliato gli originari margini di incertezza;

la disposizione citata, introducendo una valutazione retroattiva delle prestazioni effettuate, risulta censurabile da parte della Corte costituzionale in quanto gravemente lesiva del principio di uguaglianza ed espone le nuove graduatorie al rischio di annullamento da parte del giudice amministrativo, con gravissime conseguenze sia di ordine sociale, per effetto della mancata soluzione dell'annoso problema del precariato scolastico, sia di ordine amministrativo, compromettendo la programmazione scolastica per l'anno scolastico imminente,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover sollecitamente intervenire con un provvedimento d'urgenza orientato a sanare i segnalati profili di illegittimità del decreto-legge n. 97 del 2004, attraverso una modifica della disposizione riferita alla valutazione delle prestazioni svolte nelle scuole di montagna, a tutela della legittimità delle nuove graduatorie e a salvaguardia del regolare svolgimento del prossimo anno scolastico;

ferma restando la possibilità di valutare, in altra sede legislativa, specifiche misure per la valorizzazione del servizio scolastico svolto in sedi o contesti socio-ambientali disagiati a tal fine opportunamente individuati, se non si ritenga che debba essere intanto data una sollecita e definitiva risposta alla legittima aspettativa dei numerosi insegnanti precari che attendono da anni una regolare immissione in ruolo.

Interrogazione sulla composizione delle cattedre scolastiche

(3-01082) (05 giugno 2003)

ACCIARINI, SOLIANI, BONFIETTI, D'ANDREA, MONTICONE, MODICA, FRANCO Vittoria, PAGANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Tenuto conto della norma prevista all'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che impone l'accorpamento a 18 ore per tutte le cattedre, senza tener conto delle necessarie articolazioni per materie e per corsi;

considerata tale contrazione e i problemi determinati da detta norma negli organici della scuola secondaria per l'anno scolastico 2003-2004, come ha messo in evidenza in molte regioni la protesta degli insegnanti;

vista la diffusa interruzione della continuità didattica determinata dall'applicazione della norma;

considerato, infine, che anche esponenti parlamentari della maggioranza hanno segnalato, con allarme, la difficile situazione in cui vengono a trovarsi le scuole (si veda l'interrogazione 4-04507),

si chiede di sapere:

quale monitoraggio il Ministro in indirizzo stia attuando sulla composizione delle cattedre e sulla contrazione dei posti nella scuola;

quali interventi correttivi si intenda mettere in atto per ridurre i danni derivanti dall'applicazione di una norma che determina un rapporto costi-benefici pesantemente sbilanciato nei confronti dei primi.

Interrogazione sul reclutamento dei dirigenti scolastici

(3-01191) (24 luglio 2003)

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, recante disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 28-*bis* (ora trasfuso nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha previsto che: «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica (...). Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25-*ter*, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità»;

che tali disposizioni hanno il senso di impedire che i posti di dirigente scolastico siano ricoperti da personale incaricato che non ha superato il concorso, tanto è vero che il comma 5 stabilisce che «Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza»;

che il Governo ha fino ad oggi provveduto solo a bandire un concorso riservato ai presidi incaricati;

che con circolare ministeriale n. 49 del 16 maggio 2003, n. prot. 663, il Ministro dell'istruzione ha ritenuto «utile ricordare che con la legge 15.7.2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico

e privato, sono state apportate significative innovazioni al decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, in tema di incarichi dirigenziali»;

che tale riferimento deve intendersi fatto all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal decreto legislativo n.145/2002;

che gli articoli 25 e 29 del decreto legislativo n.165/2001 dettano disposizioni particolari per la individuazione delle caratteristiche della dirigenza scolastica e per il relativo reclutamento, a tutela dell'autonomia scolastica e in particolare dell'autonomia didattica, e a tutela della libertà di insegnamento;

considerato:

che sono decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo e che il concorso ordinario, le cui linee erano state già predisposte dagli uffici, non ha ancora avuto luogo;

che è necessario impedire che si consolidino ulteriori situazioni di fatto che impongano al Governo di bandire ulteriori concorsi riservati agli incaricati;

che la qualità della scuola e l'autonomia scolastica si tutelano anche mediante la selezione di dirigenti adeguati al loro compito;

che il riferimento alla possibilità di conferire incarichi di dirigenza scolastica a personale estraneo alla scuola sembra contrastare palesemente con la *ratio* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165/2001 («Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4»), intesa a tutelare la professionalità docente del dirigente scolastico;

che la dirigenza scolastica, essendo le scuole autonomie funzionali tese alla formazione dei giovani, non è fungibile, allo stesso modo in cui non è fungibile la dirigenza sanitaria;

che, pertanto, l'eventuale conferimento di incarichi a personale estraneo alla scuola deve essere esclusa, o quanto meno strettamente limitata ai casi in cui il *curriculum* professionale dell'aspirante è del tutto equiparabile a quello richiesto per l'accesso al concorso sia dal punto di vista della formazione universitaria che dal punto di vista di una documentata esperienza professionale di docenza ed educativa rivolta a giovani in formazione,

si chiede di sapere:

se e quando il Governo intenda dare attuazione alle disposizioni di legge che gli impongono di bandire un concorso ordinario per il reclutamento della dirigenza scolastica, così da garantire la copertura delle esigenze del triennio 2004-2006;

se il Governo, attraverso la circolare n. 49 citata, abbia inteso preconstituire le condizioni per l'applicazione alla dirigenza scolastica dello *spoils system*, e quindi provvedere alla nomina di dirigenti scolastici non selezionati con procedura volta a verificare la loro adeguatezza professionale.

Interrogazioni sulla normativa in materia di adozione dei libri di testo

(3-01614) (20 maggio 2004)

ACCIARINI, MODICA, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE.
– *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con la circolare ministeriale n. 38 del 31 marzo 2004 sull'adozione dei libri di testo il Ministero ha dato indicazione alle case editrici di modificare i testi per adeguarli all'impianto ordinamentale introdotto dal decreto legislativo 59/04 e agli obiettivi contenuti nelle annesse Indicazioni Nazionali;

in tal modo le case editrici dovranno proporre alle scuole la scelta di libri di testo conformi a un documento (Indicazioni Nazionali per piani di studio personalizzati), allegato al decreto e introdotto solo in via transitoria, in attesa del regolamento governativo che individui il nucleo essenziale dei piani di studio;

tutta la materia delle indicazioni programmatiche, come dimostra la recente vicenda della censura dell'evoluzionismo, prima decretata e poi ritirata, è attualmente sottoposta a varie contestazioni di carattere giudiziario dagli esiti imprevedibili;

in questo quadro di incertezza e provvisorietà non è accettabile che il Governo tenti di costringere gli insegnanti ad adottare libri di testo conformi a programmi provvisori e introdotti con una procedura non conforme a quanto previsto dalla stessa legge delega;

rappresentando la scelta dell'adozione dei libri di testo una delle fondamentali espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica, le norme costituzionali a tutela dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento consentono agli insegnanti di confermare l'adozione dei libri di testo dello scorso anno oppure di non adottare i libri di testo oppure di optare per l'utilizzo di strumenti didattici alternativi;

la circolare invita a tener conto della continuità didattica nell'adozione dei libri di testo nei primi tre anni della scuola primaria lasciando intendere che il docente incaricato di svolgere la funzione tutoriale dovrebbe avere un peso maggiore nella scelta dei libri di testo nelle prime tre classi della scuola primaria;

tale indicazione contrasta con quella contenuta nella circolare ministeriale n. 29/04, che prevede un percorso di chiarimento sulla figura e sul ruolo del *tutor* che ha tempi che vanno sicuramente oltre quelli indicati per la scelta dei libri di testo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda ritirare la suddetta circolare al fine di adeguarla alle esigenze derivanti dal rispetto della libertà di insegnamento e dalla salvaguardia dell'autonomia scolastica.

(3-01636) (01 giugno 2004)

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, PAGANO, BETTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la scelta dell'adozione dei libri di testo rappresenta una delle fondamentali espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica; le norme costituzionali a tutela dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento consentono agli insegnanti di confermare l'adozione dei libri di testo dell'anno precedente, di non adottare i libri di testo o di optare per l'utilizzo di strumenti didattici alternativi;

per costante e pacifica interpretazione dell'art. 33 della Costituzione si ritiene che in nessun caso può essere imposta ad un docente la scelta di un testo a lui non gradito;

con la circolare ministeriale n. 38 del 31 marzo 2004 sull'adozione dei libri di testo il Ministero ha dato indicazione alle case editrici di modificare i testi per adeguarli all'impianto ordinamentale introdotto dal decreto legislativo n. 59/04 e agli obiettivi contenuti nelle annesse Indicazioni Nazionali;

in tal modo le case editrici hanno dovuto proporre alle scuole la scelta di libri di testo conformi a un documento (Indicazioni Nazionali per piani di studio personalizzati), allegato al decreto e introdotto solo in via transitoria, in attesa del regolamento governativo che individui il nucleo essenziale dei piani di studio;

tutta la materia delle indicazioni programmatiche, come dimostra la recente vicenda della censura dell'evoluzionismo, prima decretata e poi, a quanto consta dalle dichiarazioni del Ministro, ritirata, è attualmente sottoposta a varie contestazioni in sede giudiziaria, delle quali non è possibile prevedere l'esito;

in questo quadro di incertezza e provvisorietà non è accettabile che il Governo tenti di costringere gli insegnanti ad adottare libri di testo conformi a programmi provvisori e introdotti con una procedura non conforme a quanto previsto dalla stessa legge delega;

la circolare invita a tener conto della continuità didattica nell'adozione dei libri di testo nei primi tre anni della scuola primaria e lascia intendere che il docente incaricato di svolgere la funzione tutoriale dovrebbe avere un peso maggiore nella scelta dei libri di testo nelle prime tre classi della scuola primaria;

tale indicazione contrasta con quella contenuta nella circolare ministeriale n. 29/04, che prevede un percorso di chiarimento sulla figura e sul ruolo del *tutor* che ha tempi che vanno sicuramente oltre quelli indicati per la scelta dei libri di testo;

a tale normativa il Ministero ha ritenuto di aggiungere una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'Istruzione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, prot. n. 9478 del 24 maggio 2004, con la quale, di fronte a legittime scelte de-

gli insegnanti, si adottano atteggiamenti repressivi e si giunge a disconoscere la possibilità di una libera scelta;

sembrerebbe, inoltre, che, in data 26 maggio, sia stata redatta una nota «riservata personale» diretta ai dirigenti scolastici delle scuole primarie di ogni ordine e grado del Piemonte, con la quale ai dirigenti si richiede un'attività di schedatura di tipo poliziesco consistente nel «segnalare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica ufficiogabinetto.usrscuole.piemonte.it eventuali comportamenti difformi nell'adozione dei libri di testo da parte della propria scuola, rispetto all'esigenza che i sussidi didattici che i docenti adotteranno nella espressione della libertà di insegnamento dovranno essere coerenti con i nuovi piani di studi introdotti dalle Indicazioni Nazionali»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di dover ritirare una circolare che sta dimostrando di non essere compatibile con le norme costituzionali in materia di libertà di insegnamento e di tutela dell'autonomia scolastica;

se si ritenga di avere garantito il rispetto del dettato dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica emanando provvedimenti restrittivi della libertà di scelta degli insegnanti in materia di libri di testo;

se in altre regioni si siano inviate ai dirigenti scolastici note riservate come quella citata;

quali provvedimenti si intenda adottare per far ritirare l'incredibile richiesta formulata dagli uffici periferici del Ministero ai dirigenti scolastici piemontesi;

se si intenda ritirare la suddetta circolare al fine di adeguarla alle esigenze derivanti dal rispetto della libertà di insegnamento e dalla salvaguardia dell'autonomia scolastica.

Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia

(Governo Berlusconi-II)

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

(presentato in data **01/07/2004**)

Derivante da stralcio art. da 1 a 11; da 13 a 17 del DDL C.4636

C.4636-BIS approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.160, C.451, C.720, C.632, C.984, C.1257, C.1529, C.1577, C.1630, C.1631, C.1913, C.1940, C.2137, C.2152, C.2153, C.2154, C.2183, C.2257, C.2439, C.2569, C.2570, C.2668, C.2883, C.3014, C.3662, C.3718, C.3741, C.4002, C.4029, C.4157, C.4158, C.4291, C.4304, C.4433, C.4434, C.4435, C.4483, C.4688, C.4745);

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Giaretta Paolo

Disposizioni in materia di incompatibilità degli amministratori degli enti e delle imprese degli enti locali (3017)

(presentato in data **30/06/2004**)

Sen. Tarolli Ivo, Grillotti Lamberto, Bonatesta Michele, Moro Francesco, Malan Lucio, Azzollini Antonio, Tofani Oreste

Interventi in materia di valorizzazione e sviluppo del territorio (3018)

(presentato in data **01/07/2004**)

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine alla proposta di nomina del dott. Giuseppe Di Croce a Presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica – INFS (n. 112).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 13^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 21 luglio 2004.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine alla proposta di nomina del prof. Piero Benvenuti a Presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF (n. 113).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 21 luglio 2004.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 giugno 2004, ha trasmesso la decisione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2003, deliberata dalle Sezioni riunite della Corte stessa ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e il volume di parte generale della annessa relazione (*Doc. XIV, n. 4*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancellò ed Arnone (Caserta), chiede:

nuove disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei comuni (*Petizione n. 816*);

misure per il rilancio dell'edilizia residenziale (*Petizione n. 817*);

l'istituzione di una «Giornata Europea» ed altre iniziative atte a celebrare la futura Costituzione europea (*Petizione n. 818*);

una revisione della normativa in materia fiscale, a ulteriore tutela dei diritti del cittadino (*Petizione n. 819*);

iniziative in favore degli alloggi popolari, con particolare riferimento a quelli degli Istituti autonomi case popolari (IACP) (*Petizione n. 820*);

che al cittadino vincitore di ricorso tributario o fiscale venga riconosciuto un giusto risarcimento danni (*Petizione n. 821*);

misure atte a favorire una migliore collaborazione tra enti locali e pubblica amministrazione, con particolare riguardo al completamento del processo di informatizzazione e di razionalizzazione delle procedure burocratiche (*Petizione n. 822*);

interventi atti a contrastare il fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze» e a tutelare il contribuente (*Petizione n. 823*);

la riduzione dei tempi di conservazione obbligatoria delle quietanze di pagamento di imposte e tributi (*Petizione n. 824*);

che l'amministrazione fiscale, prima di procedere a sanzioni a seguito di irregolarità riscontrate nel pagamento di tasse e tributi, preavvisi il contribuente al fine di consentirgli di sanarle (*Petizione n. 825*);

la riduzione dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi (*Petizione n. 826*);

iniziative contro il potere delle cosiddette *lobbies*, a tutela dei diritti dei cittadini (*Petizione n. 827*);

ulteriori modifiche alla normativa in materia di elezione dei sindaci, con particolare riguardo all'abolizione del divieto del terzo mandato consecutivo (*Petizione n. 828*);

nuove disposizioni in materia di pensionamento dei lavoratori autonomi (*Petizione n. 829*);

nuove iniziative per una politica estera a sostegno della pace (*Petizione n. 830*);

misure per la salvaguardia e la valorizzazione dei fortini e di altri edifici militari della Seconda guerra mondiale (*Petizione n. 831*);

nuove iniziative atte a contrastare ogni forma di infiltrazione e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, con particolare riguardo a quella di tipo camorristico, per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente (*Petizione n. 832*);

iniziative atte a promuovere una giusta politica sociale (*Petizione n. 833*);

misure atte a garantire l'esercizio del diritto, costituzionalmente sancito, alla libertà d'espressione in tutte le sue forme e nel rispetto della legge (*Petizione n. 834*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni

GUERZONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in merito al futuro della Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico di Modena e Reggio Emilia, con sede a Modena, di recente il Sottosegretario On. Nicola Bono, in risposta ad un'interrogazione dello scrivente sull'argomento (3-01431), assicurava che non sussisteva nessuna ipotesi ministeriale di soppressione o declassamento della citata Soprintendenza;

successivamente, da notizie di stampa («Gazzetta di Parma» del 24 e 26 marzo 2004), si apprendeva che lo stesso Sottosegretario On. Nicola Bono, anche con relazione a quanto previsto dal cosiddetto «codice Urbani», smentendo se stesso, affermava che la Soprintendenza di Parma e Piacenza, come quella di Modena e Reggio Emilia, sarà ridotta ad uno «sportello» senza poteri decisionali, che saranno spostati a livelli superiori;

considerato che:

la Soprintendenza di Modena e Reggio Emilia fu istituita con attenzione particolare al cospicuo e significativo patrimonio culturale accumulatosi nei secoli nei territori dello Stato estense – trasferito poi allo Stato con l'unità d'Italia – via via arricchitosi nei decenni di Modena capitale, per impulso della corte degli Este che intratteneva intense relazioni politiche e culturali con le maggiori corti europee del tempo, e tutto ciò ha visto sedimentarsi a Modena tra l'altro un prezioso patrimonio librario e di collezioni di pittura dalle quali, come è noto, hanno avuto origine le moderne pinacoteche;

non può non suscitare forti preoccupazioni nella comunità locale, nelle istituzioni ed in primo luogo negli ambienti culturali e dell'intellettualità, la prospettiva di un ridimensionamento dell'azione di vigilanza, conservazione e promozione della valorizzazione e fruizione del patrimonio storico e artistico insediato nel territorio, quale inevitabile conseguenza della riduzione dell'attuale Soprintendenza a semplice «sportello» burocratico in un comparto di attività che, all'opposto, avrebbe bisogno di maggiore autonomia per soddisfare le esigenze dei soggetti pubblici e privati che sorgono nel territorio;

l'indirizzo ministeriale sopra richiamato risulta del tutto in contrasto con il decentramento dello Stato e con il federalismo, peraltro enunciato ogni giorno con enfasi dal Governo oltre che dalle forze politiche che lo sostengono,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di cogliere l'occasione della risposta alla presente interrogazione per fare chiarezza circa il futuro della Soprintendenza di Modena e Reggio Emilia assicu-

rando, in specifico per la sua direzione, la presenza di un livello dirigente elevato almeno come l'attuale.

(3-01668)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MUGNAI. – *Ai Ministri della giustizia, dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno.* – Premesso:

che il decreto della Regione Toscana del 30 maggio 2001, n. 2887, «Usi civici – Comune di Campo nell'Elba (Livorno), approvazione progetto esecutivo di liquidazione degli usi civici sull'isola di Pianosa», rende esecutivo il progetto di liquidazione degli usi civici a favore delle comunità di San Piero in Campo e San Ilario ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regio decreto n. 322 del 1928;

che il Sindaco di Campo nell'Elba non ha provveduto agli adempimenti conseguenti all'emanazione del decreto sopra citato per tutelare gli interessi delle popolazioni locali;

che la legislazione citata, che va sotto il nome di legislazione degli usi civici, attualmente regola istituti diversi unificati in una normativa che disciplina i cosiddetti demani comunali e domini collettivi, la liquidazione degli usi civici su terre private, nonché la destinazione delle varie terre di originaria appartenenza, pervenute ai comuni, frazioni, associazioni a seguito dei vari procedimenti previsti dalla stessa legge;

che, in base a tale legislazione e precisamente ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, articolo 26, e alla legge 17 aprile 1957, n. 278, un gruppo di cittadini delle Comunità di San Pietro e San Ilario si è rivolta alla Regione Toscana chiedendo, nel rispetto degli interessi dell'intera collettività frazionale, quanto segue:

1) che ogni operazione di scioglimento delle promiscuità e di liquidazione degli usi civici sull'isola di Pianosa venga sospesa, affinché sia accertata la titolarità dei diritti e la popolazione locale possa partecipare a tali operazioni;

2) che siano indette al più presto le elezioni per la nomina del Comitato per un'amministrazione separata dei beni civici frazionali di San Piero e San Ilario nel Comune di Campo nell'Elba, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della citata legge sugli usi civici n. 1766/1927 e della legge n. 278/1957,

l'interrogante chiede di conoscere:

in considerazione delle forti tensioni portatrici di interessi di natura sociale che si sono formate nelle Comunità di San Piero in Campo e San Ilario nel Comune di Campo d'Elba, e stante l'inerzia degli enti locali interessati, se i Ministri in indirizzo intendano adottare iniziative urgenti per accertare se le procedure amministrative relative alle funzioni ad essi delegate siano state esperite correttamente;

se siano state rispettate le norme che regolano lo scioglimento delle promiscuità, la verifica delle occupazioni delle terre d'uso civico,

la liquidazione degli usi civici, al fine di consentire la legittimazione di situazioni pregresse e recuperare la certezza del diritto nell'interesse delle popolazioni locali;

se si intenda adottare iniziative urgenti per consentire che il patrimonio di proprietà delle collettività locali, ove viene garantito il diritto all'esercizio dell'uso civico, venga utilizzato nel modo più razionale, partendo dal riconoscimento dei diritti acquisiti dalle stesse comunità proprietarie che fino ad oggi, e per secoli, hanno contribuito a tutelare l'ecosistema.

(4-06994)

RONCONI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che come appreso dai giornali due cittadini di Verona, F.M. ed I.G., residenti nel territorio del comune di Baschi (Trento) sarebbero stati denunciati dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Perugia, dopo accurate indagini, perquisizioni ed ispezioni *in loco*;

che entrambi sarebbero stati indagati per i reati di falsità ideologica in atto pubblico e truffa per aver organizzato corsi di formazione nel settore della medicina non convenzionale «ayurvedica», con rilascio di falsi attestati contenenti false determinazioni del Ministero della salute;

che scopo dell'attività non autorizzata degli stessi sarebbe stato anche quello di mettere in commercio prodotti fitoterapici considerati fuori legge in Italia;

che il centro stesso di Baschi è da anni investito da forti polemiche per una complessa pratica edilizia (anche questa oggetto di un'indagine della Procura della repubblica di Orvieto, n. 1180/2001), ancora non definita, cui sono stati interessati dallo scrivente anche altri Ministri competenti,

si chiede di conoscere:

quale sia più dettagliatamente la gravità e l'entità dei fatti riportati;

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere a tutela di ignari cittadini e della salute pubblica in generale, valutando anche l'opportunità di costituirsi parte attiva nel procedimento in corso.

(4-06995)

BASTIANONI, GIARETTA, CAMBURSANO, COVIELLO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* – Premesso che:

lo sviluppo e il controllo delle tecnologie avanzate fornisce al Paese quel continuo aggiornamento in materia che, trasferito ai settori tecnologicamente maturi, concorre a garantire la crescita socio-economica e la competitività ed a prevenire i rischi di perdite di mercato nei segmenti strategici;

nell'ambito dell'industria ad alta tecnologia i settori dell'aeronautica, dello spazio e dell'elettronica ricoprono un ruolo fondamentale per l'economia di ogni nazione e per la tenuta del sistema industriale nella competizione internazionale;

in Italia tali comparti, grazie agli oneri sostenuti nella legislatura precedente per ricerca e innovazione, costituiscono un fattore chiave per lo sviluppo di tecnologie innovative con effetti di fertilizzazione, e hanno raggiunto livelli di eccellenza paragonabili a quelli ottenuti dall'industria dei maggiori Paesi europei;

i maggiori Paesi europei sostengono con interventi *ad hoc* di «indirizzo finanziato» le proprie industrie nazionali di settore, preconstituendo così posizioni di vantaggio per il proprio sistema industriale rispetto al mercato globale dell'alta tecnologia;

l'Italia – che negli anni dei governi del centro- sinistra, pur nelle difficoltà imposte in quella fase dai parametri di Maastricht e dall'ingresso in Europa, ha costantemente sostenuto gli oneri legati al rifinanziamento delle leggi che promuovono l'innovazione e la ricerca aerospaziale – ha da tre anni sospeso ogni tipo di sostegno al settore, con gravissimi rischi, in parte già evidenziati, sulle capacità tecnologiche ed occupazionali;

la «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 2002», trasmessa alla Presidenza del Senato lo scorso 29 marzo, ha ribadito la necessità di provvedere – in relazione ai fabbisogni finanziari di medio-termine per dare continuità allo sviluppo del settore – al rifinanziamento degli strumenti legislativi di intervento del Ministero delle attività produttive,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

chiarire quali linee strategiche il Governo intenda inserire nel DPEF 2005-2007, nel quadro di un impegno sistematico e costante, per garantire all'Italia condizioni compatibili con la concorrenza e comparabili con quelle praticate dagli altri Paesi europei per la ricerca e l'innovazione nei settori specifici dell'alta tecnologia;

impegnarsi per la prossima legge finanziaria ad indicare la misura degli impegni finanziari che si ritenga congrui e sostenibili per la rivitalizzazione del patrimonio tecnologico nazionale ai fini di una maggiore competitività del sistema industriale dedicato.

(4-06996)

RIGONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

le piante organiche per il distretto della Corte di Appello di Genova, pubblicate sul Bollettino Ufficiale del 30.11.2002, prevedono per il Tribunale di Massa un organico di 48 unità, a fronte di 51 unità per il Tribunale di Chiavari, di 72 unità per il Tribunale di La Spezia e di 50 unità per il Tribunale di Sanremo;

dalle statistiche ufficiali risulta che uffici giudiziari che hanno un carico di lavoro e un numero di magistrati inferiore a quelli del Tribunale di Massa hanno un organico di personale amministrativo addirittura superiore, mentre il Tribunale di La Spezia, con un numero di magistrati maggiore del 35% (e pur in presenza di un carico di lavoro sostanzialmente uguale), ha un numero di unità di personale amministrativo maggiore del 50%;

l'esattezza di tali rilievi appare evidente anche sulla base di valutazione di carattere geografico, ed infatti:

il circondario di Massa copre interamente il territorio della Provincia per complessivi 1156 chilometri e serve una popolazione di oltre 200.000 abitanti (censimento del 1991), con una rilevante attività economica (industria dell'estrazione e della lavorazione del marmo) e, quindi, un elevato contenzioso;

il circondario di La Spezia comprende un territorio provinciale meno esteso - 882 chilometri - e con un numero di abitanti sostanzialmente uguale (circa 227.000). I circondari di Chiavari e Sanremo comprendono entità territoriali sub-provinciali, con una limitata popolazione;

va altresì segnalato che, nel 1989, con l'istituzione delle Preture circondariali, i mandamenti di Pontremoli, Aulla e Fivizzano (i quali, sebbene ricompresi nella Provincia di Massa Carrara, rientravano nel circondario di La Spezia) furono aggregati al circondario di Massa;

i magistrati già in servizio presso quelle sedi, anziché confluire nell'organico della Pretura circondariale di Massa, furono assegnati alla Pretura di La Spezia, senza che l'organico della Pretura di Massa fosse adeguatamente integrato;

le argomentazioni sopra riportate sono confortate da uno studio condotto sulla pianta organica degli uffici del distretto, da parte dell'allora Presidente della Corte di Appello, nella nota prot. n. 1440/1/99 del 6/2/1999, nonché dall'ultima ispezione ministeriale di questo Tribunale del novembre/dicembre 2002;

tale situazione, già precaria proprio in considerazione del notevole carico di lavoro rapportato all'esiguità dell'organico, si è ulteriormente aggravata a seguito dei pensionamenti dei cancellieri C1 Ricci Luigi, Mazzini Anna e Bernardini Ireneo, nonché di quello del cancelliere B3 Bennati Sara, ad oggi non sostituiti;

a partire dal mese di marzo sono in congedo matrimoniale i cancellieri B3 Clemenza Luciano Daniele e Raccomandato Filippa. Il primo, inoltre, ha cessato dal servizio per accedere ad altro impiego a partire dal mese di aprile, la seconda attualmente è in assenza obbligatoria per gravidanza e, risiedendo in Sicilia, si suppone usufruirà delle agevolazioni previste dall'art. 42-*bis* della legge sulla maternità, sicché non rientrerà in sede se non allo scadere del terzo anno di vita del figlio;

va inoltre sottolineato che nell'organico del Tribunale di Massa al posto di cancelliere B3 risulta assegnata la signora Bigi Rita, attualmente applicata presso la Corte di Appello di Genova, città dove risiede, la quale, avendo un figlio minore di tre anni, ha fatto domanda di fruire della legge sulla maternità, per cui non rientrerà in servizio;

per quanto sopra, risultando presenti in servizio 10 su 13 cancellieri C1 e 3 su 7 cancellieri B3, oltre alle vacanze del personale di qualifica superiore (i 3 cancellieri C2 in servizio sono applicati per complessivi 4 giorni alla settimana presso i giudici di pace), è da ritenere che l'Ufficio non sia nelle condizioni di provvedere all'assistenza ai magistrati e conse-

guentemente assicurare tutti i servizi di istituto, come dimostrano le tabelle di seguito riportate:

TRIBUNALE DI CHIAVARI
QUALIFICA ORGANICO IN SERVIZIO VACANZE

| | | | |
|----------------------------------|----|----|----|
| Dirigente | 1 | 1 | 0 |
| Direttore di canc. C3 | 2 | 1 | 1 |
| Cancellieri C2 | 6 | 2 | 4 |
| Cancellieri C1 | 13 | 13 | 0 |
| Cancellieri B3 | 8 | 10 | +2 |
| Oper. Giud. B3 | 1 | 0 | 1 |
| Oper. Giud. B2 | 10 | 9 | 1 |
| Oper. Giud. B1 | 3 | 3 | 0 |
| Ausiliari B1 (Autisti) | 3 | 4 | +1 |
| Ausiliari B1 | 1 | 0 | 1 |
| Ausiliari A1 | 3 | 5 | +2 |

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
QUALIFICA ORGANICO IN SERVIZIO VACANZE

| | | | |
|----------------------------------|----|----|----|
| Dirigente | 1 | 1 | 0 |
| Direttore di canc. C3 | 3 | 1 | 2 |
| Cancellieri C2 | 10 | 3 | 7 |
| Cancellieri C1 | 18 | 18 | 0 |
| Cancellieri B3 | 11 | 10 | 1 |
| Oper. Giud. B3 | 2 | 0 | 2 |
| Oper. Giud. B2 | 15 | 15 | 0 |
| Oper. Giud. B1 | 3 | 5 | +2 |
| Ausiliari B1 (autisti) | 4 | 4 | 0 |
| Ausiliari B1 | 1 | 0 | 1 |
| Ausiliari A1 | 4 | 3 | 1 |
| Centralinista B1 | 1 | 1 | 0 |

TRIBUNALE DI MASSA
QUALIFICA ORGANICO IN SERVIZIO VACANZE

| | | | |
|----------------------------------|----|-------|------|
| Dirigente | 1 | 0 | 1 |
| Direttore di canc. C3 | 2 | 0 | 2 |
| Cancellieri C2 | 7 | 3 | 4 |
| Cancellieri C1 | 13 | 10.50 | 2.50 |
| Cancellieri B3 | 7 | 3 | 4 |
| Oper. Giud. B3 | 1 | 0 | 1 |
| Oper. Giud. B2 | 10 | 9 | 1 |
| Oper. Giud. B1 | 2 | 6 | +4 |
| Ausiliari B1 (autisti) | 2 | 2 | 0 |
| Centralinista B2 | 2 | 2 | 0 |
| Ausiliari A1 | 3 | 3 | 0 |

si chiede di conoscere se si intenda adottare urgenti provvedimenti per assicurare la piena funzionalità del Tribunale di Massa.

(4-06997)

SALERNO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'attuale responsabile della sicurezza del Centro servizio sociale per adulti di Cuneo è l'Ispettore di Polizia penitenziaria Santoro Donato, con matricola n. 101319, che all'età di 35 anni è il più giovane cavaliere nella storia della Polizia penitenziaria;

in data 14 febbraio 2000, infatti, dopo aver partecipato al convegno internazionale di Parigi ed avere ivi descritto brillantemente il sistema penitenziario italiano, ha ricevuto una prestigiosa onorificenza francese;

in data 9 aprile 2000 il responsabile della sicurezza del Centro servizio sociale per adulti di Cuneo, l'Ispettore di polizia penitenziaria Santoro, ha ricevuto il diploma di benemerita per l'opera svolta a favore dell'Associazione volontari italiani del sangue;

in data 30 marzo 2004 il Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e Valle d'Aosta, dirigente generale dott. Giuseppe Rizzo, ha espresso nei confronti dell'ispettore Santoro, responsabile della sicurezza del Centro servizio sociale per adulti di Cuneo del Ministero della giustizia, un rapporto informativo del punteggio di 30/30, dichiarando che il predetto ha dimostrato senso del dovere e capacità organizzative non comuni nella risoluzione delle problematiche relative al personale del Corpo di polizia penitenziaria;

il giovane ispettore, nel quadro delle ben conosciute difficoltà operative del Corpo di Polizia Penitenziaria, rappresenta certamente un esempio significativo di spirito di servizio e di elevatissima capacità professionale;

appare giusto ed anzi doveroso valutare la possibilità di un tangibile riconoscimento dei meriti del predetto ispettore;

l'art. 75 del regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, prevede una serie di ricompense e di riconoscimenti al personale del Corpo di Polizia penitenziaria, una fra essi la cosiddetta ricompensa per ruoli straordinari o speciali, disciplinati dal citato regolamento;

l'art. 77 prevede la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario ed è conferita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

la giovane età dell'ispettore, lo spirito di dedizione e di servizio ed i riconoscimenti internazionali ottenuti, nonché il rapporto informativo del punteggio massimo 30/30 redatto dal Provveditore regionale del Piemonte e Valle d'Aosta dirigente regionale dott. Giuseppe Rizzo, concorrono a ritenere che lo stesso sia meritevole della promozione alla qualifica superiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del regolamento del Corpo di Polizia penitenziaria,

l'interrogante chiede di sapere perché a tutt'oggi non sia avvenuta la promozione straordinaria del suddetto ispettore al grado di ispettore superiore, tenendo conto sia della professionalità quotidianamente manifestata

nello svolgimento del proprio lavoro, sia della burocrazia, sia del riconoscimento internazionale acquisito e del rapporto informativo del massimo punteggio di 30/30, del tutto straordinario in ragione della sua giovane età, sia infine in occasione della prossima festa nazionale del Corpo di Polizia penitenziaria.

(4-06998)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01668, del senatore Guerzoni, sulla Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico di Modena e Reggio Emilia.

